



**Tribunale di Taranto**  
**Ufficio del giudice per le indagini preliminari**

**Ordinanza applicativa delle misure coercitive personali della custodia cautelare  
in carcere e degli arresti domiciliari**

*artt. 272 e segg., 284 – 285, c.p.p.*

Il giudice per le indagini preliminari dr. Giuseppe TOMMASINO, preso atto della richiesta formulata dal PM. in sede e letti gli atti del procedimento penale a carico di:

1. **D'AMORE Francesco**, nato a San Giorgio Ionico (TA) il 12.01.1959 ed ivi residente alla via Foscolo n. 17;
2. **ANCORA Maria**, nata a Taranto il 12.09.1967 e residente a San Giorgio Ionico (TA) via Foscolo n. 17;
3. **PASTORELLI Giuseppina**, nata a Taranto il 22.12.1972 e residente in Faggiano (Ta) via Taranto n. 24;
4. **PALOMBELLA Gianluca**, nato a Taranto il 29.12.1976 e residente a San Giorgio Ionico (TA) Via Tiziano Vecellio N 2;
5. **DONATELLI Daniela**, nata a Carosino il 26.09.1968 e residente in Carosino (TA) via Don A. Marzia N 30;
6. **LEZZA Antonio**, nato a Grottaglie (TA) il 13.03.1971 ed ivi residente alla via Ciro Fanigliulo n. 5;
7. **VESTITA Diego**, nato a Grottaglie (TA) il 02.03.1971 ivi residente in via Cairoli n. 6;
8. **VITALE Francesco**, nato a Grottaglie (TA) il 01.03.1962 ed ivi residente alla via Falcone Borsellino n. 4;
9. **VITALE Marco**, nato a Grottaglie (TA) il 04/06/1994 ed ivi residente alla via Cairoli n. 28;
10. **LEZZA Bruno**, nato a Grottaglie (TA) il 07.06.1972 ed ivi residente alla via Vietri n. 4;
11. **GUALANO Giuseppe**, nato a Torricella (TA) il 25.10.1968 ed ivi residente alla via Del Porto n. 3;
12. **DI MOLFETTA Salvatore**, nato a Taranto il 12.05.1963 e residente a Roccaforzata (TA) via San Nicola n 18;
13. **BALTA Pompeo**, nato a Foggia il 26.04.1965 e residente a Grottaglie (TA) via Cagliari n. 54;
14. **FELITTI Romeo**, nato a Vietri di Potenza (PZ) il 28.03.1956 ed ivi residente alla via Francesco Saverio Nitti n. 23;
15. **AVERSANO Benito**, nato a Formia (LT) il 19.03.1970 e residente ad Aprilia (LT) alla via Sacco n. 16;
16. **MAIORANO Gregorio**, nato a Manduria (TA) il 08.08.1976 e residente a Roma alla via La Sila n. 14;
17. **LOVASCIO Alessandro**, nato a Bitonto il 13.08.1966 ed ivi residente alla via Amerigo Vespucci n. 29;

18. **SALSICCIA Andrea** nato il 09.12.1973 a Genzano di Roma (RM) e residente a Pomezia (RM), Viale Alessandro Manzoni n. 59;
19. **DE ANGELIS Stefano** nato a Roma il 18.07.1977 e residente a Pomezia (RM) alla via Orazio n. 4;
20. **GRANCHI Michele**, nato a Pontedera (PI) il 31.01.1975 e residente a Capannoli (PI) alla via San Michele n. 8/2A;
21. **GIOVINAZZO Diego Giuseppe**, nato a Gioia Tauro (RC) il 06.10.1984 e residente a Grottaferrata (RM) alla via della Noce n. 48;
22. **PENNACCHIO Giuliano**, nato Roma il 10.09.1961 ed ivi residente alla via Giuseppe Molteni n. 227;
23. **CALCAGNI Stefano**, nato a Roma il 23.06.1968 ed ivi residente al viale Avignone n 95;
24. **OREFICE Maria Rosaria**, nata a Napoli il 02.01.1958 ed ivi residente alla Calata Capodichino n. 162;
25. **VESCO Enrico**, nato a Venezia il 09.07.1956 e residente a Mogliano Veneto (TV) alla via San Michele n. 1/2;
26. **CAVASIN Andrea**, nato a Montebelluna (TV) il 26.06.1985 ed ivi residente alla via Galileo Galilei n. 13/10;
27. **FARINA Fabio**, nato a Roma il 18.11.1958 ed ivi residente alla via Della Balduina n. 19;
28. **D'URSO Luigi Antonio**, nato a Campi Salentina (LE) il 07.07.1959 e residente a Casamassima (BA) alla via Barabino Carlo n. 11;
29. **PISCUOGLIO Pasqualina**, nata a Napoli il 04.07.1975 ed ivi residente alla via Emilio Scaglione n. 504;
30. **CARLOTTI Massimiliano**, nato a Nettuno (RM) il 19.07.1977 ed ivi residente alla via Montenero n. 9;
31. **FORMISANO CISCOGNETTI Luigi**, nato a Napoli il 29.09.1980 ed ivi residente alla Strada Comunale lieto n. 14;
32. **PERIN Aadrea**, nato a Padova il 05.11.1990 e residente a Maserà di Padova (PD) alla via Bolzani n. 23;
33. **DE SANTIS Luciano**, nato a Roma il 23.06.1946 ed ivi residente alla via Tiburtina n. 720;
34. **PENTASSUGLIA Pasquale**, nato a Francavilla Fontana (BR) il 18.03.1961 ed ivi residente alla via San Lorenzo n. 207;
35. **GIACOMUZZI Oscar**, nato in Svizzera il 15.12.1967 e residente ad Ampezzo (UD) alla via Brazzoletta n. 33;
36. **BATACCIA Teresa**, nata a Brindisi il 12.12.1973 ed ivi residente alla via Orazio Flacco n. 45;
37. **LUPO Ciro**, nato a Grottaglie (TA) il 24.12.1977 e residente a Villa Castelli (BR) in c.da Eredità s.n.c.;
38. **QUINTILIANI Daniele**, nato ad Albano Laziale (RM) il 03.07.1977 e residente a Pomezia (RM) alla via U. La Malfa n. 42;
39. **LORELLO Giovanni**, nato a Formia (LT) il 11.08.1956 e residente a Fondi (LT) alla via Lazio 14/a;
40. **BOTTIGLIERI Maria**, nata a Napoli il 15.12.1962 e residente a Quarto (NA) alla via G. di Vittorio n. 13;
41. **DORO MASSIMILIANO**, nato a Roma il 25.03.1976 e residente ad Anzio (RM) al viale Roma n. 137;
42. **SAVIANTONI Christian**, nato a Roma il 28.10.1972 e residente a Grottaglie (TA) alla via San Francesco De Geronimon. 113;

43. **BORGATO Francois**, nato a Padova il 22.09.1968 e residente a Polverara (PD) alla via Francesco Petrarca n. 24;
44. **PREZIOSA Alessandro**, nato a Bisceglie (BT) il 10.12.1967 - IRREPERIBILE;
45. **CARILLO Francesco**, nato a Napoli il 23.12.1975 e residente a Quarto (NA) alla via Giovanni Venga 1/A;
46. **CHIRCIU Carmen Ioana**, nata in Romania il 22/12/1982 residente a Silvi (TE) alla via Spezzaferro n. 24;
47. **AMANTE Roberto**, nato a Roma il 01.03.1968 ed ivi residente alla via dei Conciatori n. 3;
48. **MATTIUCCI Salvatore**, nato a Napoli il 15.08.1972 - IRREPERIBILE;
49. **CALVE Ivana**, nata a Roma il 13.03.1953 ed ivi residente alla via Tiburtina n. 720;
50. **BRICCHI Ivan**, nato a Brescia il 15/12/1971 e residente a Rosciano (PE) in Contrada Bosco n. 2;
51. **NARDECCHIA Giuseppe**, nato a Roma il 27.05.1949 e residente a Fiumicino (RM) alla via Del Pesce n. 131;
52. **RUFFO Rosaria**, nata a Napoli il 27.07.1961 ed ivi residente alla via Pasquale Giuseppe Antonio n. 64;
53. **DE SANTIS Giovanbattista**, nato a Roma il 21.01.1970 e residente a Campagnano di Roma (RM) alla via Della Vittoria n. 17 int. 7;
54. **DE LUCA Bruno**, nato a Cercola (NA) il 06.05.1965 e residente a Napoli alla via Luigi Crisconio n. 39;
55. **WU Dehe**, nato in Cina il 07.01.1976 e residente a Anzola Dell'Emilia (BO) alla via Sandro Pertini n. 4;
56. **FABI Alessandro**, nato ad Aprilia (LT) il 16/01/1987 e residente ad Ardea (RM) alla via dei Casali San Lorenzo n. 2;
57. **BOMBINI PAOLINI Roberto**, nato a Grenoble Francia il 18.06.1965 residente a Pescara in via Piemonte n.13;
58. **RUSSO NICOLA** nato il 23.09.1946 a San Sossio Baronia (AV) e residente a Monteforte (AV) alla via Taverna Campanile n. 14;
59. **CASCIABANCO Vincenzo** nato a Modugno (BA) il 20.10.1979 e residente a Adelfia (BA) in via Pietro Nenni n. 8 B;
60. **BALESTRA Salvatore** nato a Taranto il 05.04.1987 ed ivi residente alla via Mar Piccolo n. 9;
61. **LARUFFA SALVATORE** nato a Cinquefrondi (RC) il 18.03.1989 e residente a Maropati (RC) in via Risorgimento n. 82;
62. **MOSCHINO Mario** nato a Napoli il 01.04.1975 ed ivi residente alla via Cupa del Principe n. 55 IS E1;
63. **ALBERTO Giacomo**, nato a Cercola(NA) il 12.01.1987 e residente a Segrate (MI) alla via San Felice La Strada n. 13;
64. **CASTELLANO Mauro** nato a Taranto il 20.03.1972 ed ivi residente alla via Galera Montefusco n. 11/D;
65. **PARLATO Franco** Luca nato a Gragnano (NA) il 18.11.1982 e residente a Sant'Antonio Abate (NA) alla via Casa D'Antuono n. 41;
66. **DELL'ACQUA BRUNONE** Gabriele nato a Nocera Inferiore (SA) il 25.09.1962 ed ivi residente alla via Filippo Dentice D'Accadia n. 70;
67. **CAMMILLERI Carmela**, nato a Taranto il 30.03.1986 ed ivi residente alla via Principe Amedeo n. 236;

68. **GIOVIALE Giovanni** nato a Battipaglia (SA) il 07.11.1986 e residente a Pontecagnano Faiano (SA) in via Milano n. 18;
69. **ESPOSITO Stella** nata a Nola (NA) il 23.09.1965 e residente a San Vitaliano (NA) alla via Cittadella n. 41;
70. **ROMANO Marco** nato a Napoli il 27.06.1992 e residente a Casoria (NA) alla via Gigante Giacinto n. 108;
71. **GAETA Massimo** nato a Pagani (SA) il 09.05.1984 e residente a Nocera Inferiore (SA) alla via Antonio Gramsci n. 82;
72. **DIOTALLEVI Danilo**, nato a Roma il 10.07.1967 ed ivi residente alla via Giuseppe Toraldo n. 24 int. 12;
73. **CARRO Maria**, nata a Taranto il 27.08.1976 e residente a Lizzano (TA) via Vittorio Veneto n. 36;
74. **LOMBARDI Michele** nato a Gravina in Puglia (BA) il 04.12.1961 ed ivi residente alla via Savoia n. 60;
75. **PIACENTINI Mirko**, nato il 25/07/1977 a Roma e residente a Pomezia (RM), via Ugo La Malfa 42/L INT 3;
76. **BERRETTONI Alessio**, nato a Ozieri (SS) il 11.04.1976 e residente ad Ardea (RM) alla via Adda n. 23;
77. **CRAMEROTTI Christian** nato il 17/06/1982 a Albano Laziale (RM) e residente ad Aprilia (LT) via Apriliana nr. 88;
78. **BASILE Pasquale**, nato a Taranto il 27.12.1984 ed ivi residente alla via A. Boccarelli n. 9 – quartiere Paolo VI;
79. **URGESI Roberto**, nato a Taranto il 28.09.1962 ivi residente in Corso Italia n. 139;
80. **URGESI Enrico**, nato a Taranto il 11.10.1966 ed ivi residente alla via Toscana n. 35;
81. **LEONE Leonardo**, nato a Grottaglie (TA) il 20.10.1993 e residente a Villa Castelli (BR) alla via Matteotti n. 31;
82. **VIOLA Italia**, nata a Grottaglie (TA) il 06.07.1977 e residente a Villa Castelli (BR) in c.da Eredità n. 36;
83. **CARNEMOLLA Paolo**, nato a Taranto il 4.4.1960 ed ivi residente in via Oberdan n. 42;
84. **MELE Giampaolo**, nato a Taranto il 02.01.1967 ivi residente alla via Sanguzzo 101;
85. **BASSO Marco**, nato a Varallo (VC) il 02.07.1970 ed ivi residente alla Frazione Morca n. 9;
86. **GESUALDO Angelo**, nato a Taranto il 21.06.1971 e residente a Roma via delle Pernici n. 35;
87. **PUCCI Antonio**, nato a Taranto il 25.11.1960 ed ivi residente alla via Nettuno n. 49;
88. **FARINELLI Rossana**, nata il 13.8.1954 a Corropoli (Te) e residente in Nereto (Te) Viale Roma snc;
89. **RONCHI Romano**, nato a Nave (BS) il 16.01.1961 ed ivi residente alla via Pineta n. 5;
90. **STEFANIA Angelino**, nato a Santa Croce di Magliano (CB) il 05.10.1963 e residente a VALDUGGIA (VC) località Cantone 45;
91. **CULMONE Nicolò**, nato a BORGOSIESIA (VC) il 10.03.1978 e residente a Grignasco (NO) alla via Cavour n. 18;
92. **PERNORIO Cosimo**, nato a Taranto il 31.7.1986 e residente in Sava (TA) via Friuli n. 3;
93. **LUCCHESI Cataldo**, nato a Taranto il 15.03.1962 ed ivi residente alla via Sciabelle n. 48/A;
94. **LUCCHESI Francesca**, nata a Taranto il 11.3.1995 ed ivi residente in via Sciabelle n. 48;
95. **SMALTINI Italo** nato a Taranto il 14.03.1981 ed ivi residente alla via Giovan Giovine n. 68;

96. **BUCCOLIERO Cosimo Antonio**, nato a Mesagne (BR) il 06.06.1990 e residente a Manduria (TA) alla via del Macello n. 71;
97. **THIES Wiss Inga Margarete Ingeborg**, nata in Germania il 23.12.1952 e residente a Roma alla via Pasquale Tola n. 38 sc un int 2;
98. **THIES Darryl Leslie Acey**, nato a Roma il 15.05.1979 ed ivi residente alla via delle Mantellate c/Margoli 30/C;
99. **DE STEFANO Cosimo**, nato a Oria (BR) il 11.1.1965 e residente in Francavilla Fontana (BR) via San Francesco n. 12.

in ordine ai seguenti fatti-reato:

- a) **VESTITA Diego - VITALE Francesco - LEZZA Bruno - GUALANO Giuseppe - DI MOLFETTA Salvatore - BALTA Pompeo - FELITTI Romeo - AVERSANO Benito- LOVASCIO Alessandro - SALSICCIA Andrea - DE ANGELIS Stefano- MAIORANO Gregorio.**

del delitto previsto e punito dall'art. 416 cp, commi 1, 2 e 3, poiché si associavano tra loro al fine di commettere, attraverso l'utilizzo di società di comodo intestate a prestanome, plurimi delitti di truffa aggravata, in danno di imprese operanti nel campo delle locazioni operative di beni appartenenti alla categoria information technology; conseguendo, con artifici e raggiri consistiti nella interposizione fittizia di persone fisiche e giuridiche nonché mediante predisposizione di falsa documentazione contabile-amministrativa, un ingiusto profitto costituito dal corrispettivo elargito dalle società locatrici per la vendita simulata, a società consenzienti, dei beni oggetto di locazione.

**L'organizzazione, promossa, organizzata e diretta da VESTITA Diego** è partecipata dai sodali VITALE Francesco, LEZZA Bruno, GUALANO Giuseppe, DI MOLFETTA Salvatore, BALTA Pompeo, FELITTI Romeo, AVERSANO Benito, MAIORANO Gregorio e LOVASCIO Alessandro, che hanno contribuito concretamente al raggiungimento dello scopo sociale e all'attuazione del programma delinquenziale.

In particolare, questi ultimi, nell'ambito delle direttive impartite dal promotore ed organizzatore VESTITA Diego, esplicavano i seguenti incarichi:

- **VITALE Francesco, finanziatore dell'associazione e collaboratore del promotore;**
- **LEZZA Bruno, prestanome di Diego VESTITA ed amministratore di diritto delle società VASTA Srl e DS Srl.**
- **GUALANO Giuseppe, DI MOLFETTA Salvatore, FELITTI Romeo, AVERSANO Benito, LOVASCIO Alessandro, SALSICCIA Andrea, DE ANGELIS Stefano e MAIORANO Gregorio, procacciatori delle imprese, destrutturate, formalmente inattive, di remota costituzione e senza pendenze, utilizzate per porre in essere le truffe in danno delle imprese di locazione operativa, collaboravano attivamente alla buona riuscita delle truffe;**
- **BALTA Pompeo, consulente fiscale** incaricato della predisposizione e deposito presso gli uffici della Camera di Commercio, dei falsi bilanci e della variazione della compagine societaria delle imprese reperite dagli altri sodali, in maniera tale da farle risultare economicamente solide al fine di ottenere, dalle agenzie di rating, una valutazione creditizia positiva, utile al conseguimento dello scopo sociale.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 8.06.2016 fino ad oggi permanente.

- b) **VESTITA Diego - LEZZA Bruno - GRANCHI Michele.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso **Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl** amministrata di diritto da **Bruno LEZZA**, alla società **HPFS Rental Srl**, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta figurativamente (contratto n. 535930894248708ITA1), con la **ABI SERVICE Srl** amministrata dal **GRANCHI Michele**; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (ABI SERVICE Srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un **danno patrimoniale di complessivi Euro 46.034,99**, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 12.08.2016 – 02.09.2016.

**c) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – GIOVINAZZO Diego Giuseppe.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso **Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl** amministrata di diritto da **Bruno LEZZA**, alla società **HPFS Rental Srl**, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 536634622355970ITA1), figurativamente, con la **AREPOS 2002 srl amministrata dal GIOVINAZZO Diego Giuseppe**; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (**AREPOS 2002 Srl**); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole **un danno patrimoniale di complessivi Euro 44.920,40**, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 10.10.2016 – 01.12.2016.

**d) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – GIOVINAZZO Diego Giuseppe.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso **Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl** amministrata di diritto da **Bruno LEZZA**, alla società **HPFS Rental Srl**, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 536634622356141ITA2), figurativamente, con **la AREPOS 2002 srl amministrata dal GIOVINAZZO Diego Giuseppe**; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (**AREPOS 2002 Srl**); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole **un danno patrimoniale di complessivi Euro 41.724,00** oltre commissioni di Euro 4.332,22, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 17.10.2016 – 01.12.2016.

**e) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – PENNACCHIO Giuliano.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 534499662537917ITA1), figurativamente, con la **CDM MOTORS srl amministrata dal PENNACCHIO Giuliano**; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (CDM MOTORS srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole **un danno patrimoniale di complessivi Euro 34.513,80**, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 5.5.2016 – 02.9.2016.

**f) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – PENNACCHIO Giuliano.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 534499662548453ITA2), figurativamente, con la CDM MOTORS srl amministrata dal PENNACCHIO Giuliano; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (CDM MOTORS srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole **un danno patrimoniale di complessivi Euro 36.130,30** oltre commissioni di Euro 361,12, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 11.8.2016 – 02.9.2016.

**g) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – CALCAGNI Stefano.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535195887442860ITA1), figurativamente, con la **COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE Srl in sigla C.M.T. Srl, amministrata dal CALCAGNI Stefano**; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (C.M.T. srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole **un danno patrimoniale di complessivi Euro 35.855,80**, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 17.6.2016 – 4.7.2016.

**h) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – CALCAGNI Stefano.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535195887449342ITA2), figurativamente, con la **COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE Srl in sigla C.M.T. Srl, amministrata dal CALCAGNI Stefano**; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (C.M.T. srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole **un danno patrimoniale di complessivi Euro 34.330,80 oltre** Euro 343,31 di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti. Grottaglie, in data antecedente e prossima al 29.8.2016 – 13.10.2016.

**i) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – CALCAGNI Stefano.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535195887455535ITA3), figurativamente, con la **COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE Srl in sigla C.M.T. Srl, amministrata dal CALCAGNI Stefano**; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (C.M.T. srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole **un danno patrimoniale di complessivi Euro 42.334,00**, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti. Grottaglie, in data antecedente e prossima al 10.10.2016 – 25.10.2016.

**j) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – OREFICE Maria Rosaria.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535110744141843ITA1), figurativamente, con la **COFAC Soc Coop, amministrata dal OREFICE Maria Rosaria**; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (COFAC Soc Coop); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole **un danno patrimoniale di complessivi Euro 39.711,00**, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti. Grottaglie, in data antecedente e prossima al 9.6.2016 – 1.7.2016.

**k) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – VESCO Enrico.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 534994476540626ITA1), figurativamente, con la **CONVERT srl, amministrata dal VESCO Enrico**; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (CONVERT srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, **cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 33.619,54**, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 20.5.2016 – 3.6.2016.

**l) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – VESCO Enrico.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 534994476547999ITA2), figurativamente, con la **CONVERT srl, amministrata dal VESCO Enrico**; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (**CONVERT srl**); **inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 25.461,40 oltre Euro 254,61** di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 10.8.2016 – 2.9.2016.

**m) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – CAVASIN Andrea.**

**del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis** in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 533798412234186ITA1), figurativamente, con la **DISPENSA Sas DI CAVASIN Andrea**, amministrata dal CAVASIN Andrea; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (DISPENSA Sas); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, **cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 38.664,24**, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 24.3.2016 – 15.4.2016.

**n) VESTITA Diego – LEZZA Bruno.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 533929332835689ITA1), figurativamente, con la **DS Srl, amministrata dal LEZZA Bruno;** mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (DS Srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, **cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 37.551,60,** per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.  
Grottaglie, in data antecedente e prossima al 1.4.2016 – 6.5.2016.

**o) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - FARINA Fabio.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 534060377734993ITA1), figurativamente, con la **DUEP E NON SOLO srl, amministrata dal FARINA Fabio;** mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (DUEP E NON SOLO srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, **cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 37.246,60,** per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.  
Grottaglie, in data antecedente e prossima al 21.3.2016 – 6.4.2016.

**p) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - FARINA Fabio.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso **Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 534060377737950ITA2), figurativamente, con la DUEP E NON SOLO srl, amministrata dal FARINA Fabio;** mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (DUEP E NON SOLO srl); **inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 29.048,20,** per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.  
Grottaglie, in data antecedente e prossima al 28.4.2016 – 18.5.2016.

q) **VESTITA Diego – LEZZA Bruno - D'URSO Luigi Antonio.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 533786177134140ITA1), figurativamente, con la ditta individuale D'URSO Luigi Antonio; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (ditta individuale D'URSO Luigi Antonio); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 29.959,65, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 21.3.2016 – 16.5.2016.

r) **VESTITA Diego – LEZZA Bruno - PISCUOGLIO Pasqualina.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535874440948455ITA1), figurativamente, con la E.P.A.J. srl, amministrata dal PISCUOGLIO Pasqualina; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (E.P.A.J. srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 38.100,60 oltre Euro 381,01 di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 11.8.2016 – 21.10.2016.

s) **VESTITA Diego – LEZZA Bruno - CARLOTTI Massimiliano.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535552184845825ITA1), figurativamente, con la ELLISSE srl, amministrata dal CARLOTTI Massimiliano; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (ELLISSE srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 47.482,40, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 6.8.2016 – 19.9.2016.

t) **VESTITA Diego – LEZZA Bruno - FORMISANO CISCOGNETTI Luigi.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti nel proporsi esso **Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl**, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535578081049274ITA1), figurativamente, con **la ELLEM PH srl, amministrata dal FORMISANO CISCOGNETTI Luigi**; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (ELLEM PH srl); **inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 75.640,00** oltre Euro 756,40 di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 12.8.2016 – 6.9.2016.

u) **VESTITA Diego – LEZZA Bruno - PERIN Andrea.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso **Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl**, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 534995468940630ITA1), figurativamente, con **la ENERGIE VERDI Soc. Coop., amministrata dal PERIN Aadrea**; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (ENERGIE VERDI Soc. Coop.); **inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 32.915,60**, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 20.5.2016 – 3.8.2016.

v) **VESTITA Diego – LEZZA Bruno - DE SANTIS Luciano.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso **Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl**, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535110738541840ITA1), figurativamente, **con la ERGAN Srl, amministrata dal DE SANTIS Luciano**; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (ERGAN Srl); **inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 36.821,00**, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 17.6.2016 – 4.7.2016.

w) **VESTITA Diego – LEZZA Bruno - DE SANTIS Luciano.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso **Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl**, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535110738549341ITA2), figurativamente, **con la ERGAN Srl, amministrata dal DE SANTIS Luciano;** mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (ERGAN Srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, **cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 35.111,60** oltre Euro 351,12 di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 19.8.2016 – 2.9.2016.

x) **VESTITA Diego – LEZZA Bruno - PENTASSUGLIA Pasquale.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso **Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl**, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 533786428833890ITA1), figurativamente, **con la F.E.M.I. usrl, amministrata dal PENTASSUGLIA Pasquale;** mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (F.E.M.I. usrl); **inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 39.259,60**, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 21.3.2016 – 15.4.2016.

y) **VESTITA Diego – LEZZA Bruno - GIACOMUZZI Oscar.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso **Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl**, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 534102436135184ITA1), figurativamente, **con la GIACOMUZZI OSCAR s.n.c., amministrata dal GIACOMUZZI Oscar;** mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (GIACOMUZZI OSCAR s.n.c.); **inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 30.902,60**, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 28.3.2016 – 4.4.2016.

z) **VESTITA Diego – LEZZA Bruno - BATACCIA Teresa.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535063267641358ITA1), figurativamente, con la GIOCARTACLI soc.coop. sociale arl, amministrata dal BATACCIA Teresa; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (GIOCARTACLI soc.coop. sociale arl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 36.429,20, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 17.6.2016 – 11.7.2016.

**aa) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - BATACCIA Teresa.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535063267649263ITA2), figurativamente, con la GIOCARTACLI soc.coop. sociale arl, amministrata dal BATACCIA Teresa; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (GIOCARTACLI soc.coop. sociale arl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 35.843,60 oltre Euro 358,44 di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 12.8.2016 – 2.9.2016.

**bb) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - BATACCIA Teresa.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 53506326765176ITA3), figurativamente, con la GIOCARTACLI soc.coop. sociale arl, amministrata dal BATACCIA Teresa; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (GIOCARTACLI soc.coop. sociale arl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 36.966,00, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 12.10.2016 – 21.10.2016.

**cc) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - BATACCIA Teresa.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535063267656144ITA4), figurativamente, con la GIOCARTACLI soc.coop. sociale arl, amministrata dal BATACCIA Teresa; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (GIOCARTACLI soc.coop. sociale arl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 44.652,00 oltre Euro 2.232,60 per commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti. Grottaglie, in data antecedente e prossima al 15.10.2016 – 24.10.2016.

**dd) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - BATACCIA Teresa.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535063267657151ITA5), figurativamente, con la GIOCARTACLI soc.coop. sociale arl, amministrata dal BATACCIA Teresa; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (GIOCARTACLI soc.coop. sociale arl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 37.332,00, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti. Grottaglie, in data antecedente e prossima al 20.10.2016 – 24.10.2016.

**ee) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - BATACCIA Teresa.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535063267657346ITA6), figurativamente, con la GIOCARTACLI soc.coop. sociale arl, amministrata dal BATACCIA Teresa; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (GIOCARTACLI soc.coop. sociale arl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 49.837,00, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti. Grottaglie, in data antecedente e prossima al 20.10.2016 – 5.12.2016.

**ff) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - LUPO Ciro.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 534916203040089ITA1), figurativamente, con la GLOBAL NETWORK srl, amministrata dal LUPO Ciro; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (GLOBAL NETWORK srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 40.596,72, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 18.5.2016 – 3.6.2016.

**gg) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - QUINTILIANI Daniele.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 536584401855210ITA1), figurativamente, con la GLOBALPOLIMERI srl, amministrata dal QUINTILIANI Daniele; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (GLOBALPOLIMERI srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 50.081,00 oltre Euro 2.504,05 di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 10.10.2016 – 1.12.2016.

**hh) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - LORELLO Giovanni.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535166170442311ITA1), figurativamente, con la HANGAR 24 srl, amministrata dal LORELLO Giovanni; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (HANGAR 24 srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 39.019,44 oltre Euro 400,86 di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 13.7.2016 – 17.8.2016.

- ii) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - BOTTIGLIERI Maria.**  
del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535284936743483ITA1), figurativamente, con la IACOSERVICE srl, amministrata dal BOTTIGLIERI Maria; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (IACOSERVICE srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 36.306,16 oltre Euro 373,75 di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.  
Grottaglie, in data antecedente e prossima al 25.7.2016 – 1.8.2016.
- jj) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - DORO MASSIMILIANO.**  
del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535110832741839ITA1), figurativamente, con la LA.QUI.LA soc. coop., amministrata dal DORO MASSIMILIANO; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (LA.QUI.LA soc. coop.); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 36.671,00, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.  
Grottaglie, in data antecedente e prossima al 3.6.2016 – 1.7.2016.
- kk) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - SAVIANTONI Christian.**  
del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 534919879540133ITA1), figurativamente, con la LILLOPUBBLICITA' srl, amministrata dal SAVIANTONI Christian; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (LILLOPUBBLICITA' srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 42.907,40, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.  
Grottaglie, in data antecedente e prossima al 18.5.2016 – 3.6.2016.

- ll)** **VESTITA Diego – LEZZA Bruno - SAVIANTONI Christian.**  
del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 534919879544922ITA2), figurativamente, con la LILLOPUBBLICITA' srl, amministrata dal SAVIANTONI Christian; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (LILLOPUBBLICITA' srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 36.856,20 oltre Euro 368,56 di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.  
Grottaglie, in data antecedente e prossima al 19.7.2016 – 26.7.2016.
- mm)** **VESTITA Diego – LEZZA Bruno - SAVIANTONI Christian.**  
del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 534919879551118ITA3), figurativamente, con la LILLOPUBBLICITA' srl, amministrata dal SAVIANTONI Christian; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (LILLOPUBBLICITA' srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 36.050,51 oltre Euro 723,01 di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.  
Grottaglie, in data antecedente e prossima al 3.10.2016 – 18.10.2016.
- nn)** **VESTITA Diego – LEZZA Bruno.**  
del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p.; perché, in concorso tra loro e con ALFANO Marco (deceduto), con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535109024341811ITA1), figurativamente, con la MODA ROMANA srl, amministrata dal ALFANO Marco; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (MODA ROMANA srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 42.529,20, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.  
Grottaglie, in data antecedente e prossima al 9.6.2016 – 1.7.2016.

**oo) VESTITA Diego – LEZZA Bruno.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro e con ALFANO Marco (deceduto), con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535109024345706ITA2), figurativamente, con la MODA ROMANA srl, amministrata dal ALFANO Marco; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (MODA ROMANA srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 29.841,20, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 21.7.2016 – 27.7.2016.

**pp) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - BORGATO Francois.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535952700148907ITA1), figurativamente, con la OFFICE SUPPLIES DISTRIBUTION srl, amministrata dal BORGATO Francois; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (OFFICE SUPPLIES DISTRIBUTION srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 73.627,00 oltre Euro 736,27 di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 12.8.2016 – 22.9.2016.

**qq) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - BORGATO Francois.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535952700154034ITA2), figurativamente, con la OFFICE SUPPLIES DISTRIBUTION srl, amministrata dal BORGATO Francois; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (OFFICE SUPPLIES DISTRIBUTION srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 61.756,40 oltre Euro 3.087,82 di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 7.10.2016 – 5.12.2016.

**rr) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - PREZIOSA Alessandro.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 533929181234572ITA1), figurativamente, con la OMER srl, amministrata dal PREZIOSA Alessandro; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (OMER srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 45.053,38, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonchè dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 24.3.2016 – 4.4.2016.

**ss) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - PREZIOSA Alessandro.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 533929181245234ITA2), figurativamente, con la OMER srl, amministrata dal PREZIOSA Alessandro; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (OMER srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 51.911,00 oltre Euro 519,11 di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonchè dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 21.7.2016 – 27.7.2016.

**tt) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - PREZIOSA Alessandro.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 533929181249851ITA3), figurativamente, con la OMER srl, amministrata dal PREZIOSA Alessandro; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (OMER srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 41.882,60 oltre Euro 1.256,48 di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonchè dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 7.9.2016 – 4.10.2016.

**uu) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - PREZIOSA Alessandro.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 533929181253915ITA4), figurativamente, con la OMER srl, amministrata dal PREZIOSA Alessandro; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (OMER srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 36.600,00 oltre Euro 1.830,86 di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 7.10.2016 – 24.10.2016.

**vv) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - PREZIOSA Alessandro.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 533929181255155ITA5), figurativamente, con la OMER srl, amministrata dal PREZIOSA Alessandro; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (OMER srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 41.870,40 oltre Euro 2.086,20 di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 7.10.2016 – 21.10.2016.

**ww) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - PREZIOSA Alessandro.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 533929181256063ITA6), figurativamente, con la OMER srl, amministrata dal PREZIOSA Alessandro; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (OMER srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 53.314,00 oltre Euro 2.665,70 di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 17.10.2016 – 21.10.2016.

**xx) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - PREZIOSA Alessandro.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 533929181256146ITA7), figurativamente, con la OMER srl, amministrata dal PREZIOSA Alessandro; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (OMER srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 39.820,80 oltre Euro 1.991,04 di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 17.10.2016 – 24.10.2016.

**yy) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - CARILLO Francesco.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535154724942206ITA1), figurativamente, con la RIMA srl, amministrata dal CARILLO Francesco; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (RIMA srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 32.950,00, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 9.6.2016 – 4.7.2016.

**zz) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - CHIRCIU Carmen Ioana.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535339476144130ITA1), figurativamente, con la RISTOR P.I. srl, amministrata dal CHIRCIU Carmen Ioana; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (RISTOR P.I. srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 35.512,00 oltre Euro 369,37 di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 11.7.2016 – 16.8.2016.

**aaa) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - CHIRCIU Carmen Ioana.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535339476149694ITA2), figurativamente, con la RISTOR P.I. srl, amministrata dal CHIRCIU Carmen Ioana; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (RISTOR P.I. srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 32.218,98 oltre Euro 322,19 di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 29.8.2016 – 2.9.2016.

**bbb) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - AMANTE Roberto.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535874359448448ITA1), figurativamente, con la RO.MA. srl, amministrata dal AMANTE Roberto; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (RO.MA. srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 36.844,00 oltre Euro 368,44 di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 12.8.2016 – 2.9.2016.

**ccc) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - MATTIUCCI Salvatore.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 534908789439976ITA1), figurativamente, con la S.T. COM srl, amministrata dal MATTIUCCI Salvatore; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (S.T. COM srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 36.600,00, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 17.5.2016 – 3.6.2016.

**ddd) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - CALVE Ivana.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535166876042340ITA1), figurativamente, con la SEKUNDA srl, amministrata dal CALVE Ivana; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (SEKUNDA srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 39.172,00, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti. Grottaglie, in data antecedente e prossima al 13.7.2016 – 19.8.2016.

**eee) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - BRICCHI Ivan.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 536722540356886ITA1), figurativamente, con la SOCOFERT S.r.l., amministrata dal BRICCHI Ivan; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (SOCOFERT S.r.l.); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 47.360,40 oltre Euro 2.368,02 di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti. Grottaglie, in data antecedente e prossima al 18.10.2016 – 2.12.2016.

**fff) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - NARDECCHIA Giuseppe.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 534266261636047ITA1), figurativamente, con la TAGLIACOZZO 2 srl, amministrata dal NARDECCHIA Giuseppe; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (TAGLIACOZZO 2 srl); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 40.870,00, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti. Grottaglie, in data antecedente e prossima al 11.4.2016 – 18.4.2016.

**ggg) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - RUFFO Rosaria.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 535110787444943ITA1), figurativamente, con la TRASPORTI RIUNITI Soc. Coop., amministrata dal RUFFO Rosaria; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (HPFS Rental Srl) e la consegna al locatario (TRASPORTI RIUNITI Soc. Coop.); inducevano in errore la società HPFS Rental Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 39.467,00 oltre Euro 394,67 di commissioni, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 21.7.2016 – 19.8.2016.

**hhh) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – FELITTI Romeo - DE LUCA Bruno**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, previa acquisizione, tramite FELITTI Romeo, della società ITENERAL PLAST Srl, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società XIRES Spa, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 462872), figurativamente, con la ITENERAL PLAST Srl, amministrata dal DE LUCA Bruno; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (XIRES Spa) e la consegna al locatario (ITENERAL PLAST Srl); inducevano in errore la società XIRES Spa, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 60.329,00, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 22.4.2017 – 18.5.2017.

**iii) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – AVERSANO Benito - WU Dehe**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, previa acquisizione, tramite AVERSANO Benito, della società FISH & FISH Srl, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società XIRES Spa, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 468107), figurativamente, con la FISH & FISH Srl, amministrata dal WU Dehe; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (XIRES Spa) e la consegna al locatario (FISH & FISH Srl); inducevano in errore la società XIRES Spa, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 51.679,20, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 19.5.2017 – 31.5.2017.

**jjj) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – LEZZA Antonio – FABI Alessandro.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifizii e raggiri, consistenti: nell'avvicendamento di LEZZA Antonio e FABI Alessandro nella IMMOBILIARE NORD ITALIA Srl, prestandosi a rivestirne la carica di amministratore congiunto; nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società XIRES Spa, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 467085), figurativamente, con la IMMOBILIARE NORD ITALIA Srl; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (XIRES Spa) e la consegna al locatario (IMMOBILIARE NORD ITALIA Srl); inducevano in errore la società XIRES Spa, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 58.779,60, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 23.5.2017 – 31.5.2017.

**kkk) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – MAIORANO Gregorio - BOMBINI PAOLINI Roberto.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, previa acquisizione, tramite MAIORANO Gregorio, della società LINK ENERGY SERVICE srl, con artifizii e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società XIRES Spa, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 465746), figurativamente, con la LINK ENERGY SERVICE srl, amministrata dal BOMBINI PAOLINI Roberto; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (XIRES Spa) e la consegna al locatario (LINK ENERGY SERVICE srl); inducevano in errore la società XIRES Spa, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 57.828,00, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 23.5.2017 – 31.5.2017.

**lll) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – MAIORANO Gregorio – BOMBINI PAOLINI Roberto.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, previa acquisizione, tramite MAIORANO Gregorio, della società LINK ENERGY SERVICE srl, con artifizii e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla ECONOCOM Spa, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta tra la predetta società e la FASTWEB Spa, a sua volta sub-locati alla società LINK ENERGY SERVICE srl; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita (Fatt. n. 1/2017 del 14.4.2017) dei beni al locatore ECONOCOM e la consegna (DDT n. 1/2017 del 14.4.2017) al locatario LINK ENERGY SERVICE srl, amministrata da BOMBINI PAOLINI Roberto; inducevano in errore le società ECONOCOM Spa e FASTWEB Spa, cagionando ad ECONOCOM un danno patrimoniale di complessivi Euro 54.224,73 per l'acquisto di beni inesistenti e a FASTWEB Spa un danno patrimoniale di complessivi Euro 68.515,20 per il mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 27.3.2017 – 29.6.2017.

**mmm) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – LOVASCIO Alessandro – GAETA Massimo.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, previa acquisizione, tramite LOVASCIO Alessandro, della società EURODOLCIARIA srl, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla ECONOCOM Spa, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta tra la predetta società e la FASTWEB Spa, a sua volta sub-locati alla società EURODOLCIARIA srl, amministrata da GAETA Massimo; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita (Fatt. n. 9/2017 del 24.5.2017) dei beni al locatore ECONOCOM e la consegna (DDT n. 9/2017 del 23.5.2017) al locatario EURODOLCIARIA srl; inducevano in errore le società ECONOCOM Spa e FASTWEB Spa, cagionando ad ECONOCOM un danno patrimoniale di complessivi Euro 51.447,40 per l'acquisto di beni inesistenti e a FASTWEB Spa un danno patrimoniale di complessivi Euro 66.055,68 per il mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 27.3.2017 – 12.7.2017.

**nnn) VESTITA Diego – VITALE Francesco – LEZZA Bruno – CAMMILLERI Carmela.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla ECONOCOM Spa, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta tra la predetta società e la FASTWEB Spa, a sua volta sub-locati alla società IRIDE Srl, amministrata di diritto da CAMMILLERI Carmela, di fatto da Diego VESTITA e Francesco VITALE; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita (Fatt. n. 14/2017 del 21.6.2017) dei beni al locatore ECONOCOM e la consegna (DDT n. 14/2017 del 16.6.2017) al locatario IRIDE srl; inducevano in errore le società ECONOCOM Spa e FASTWEB Spa, cagionando ad ECONOCOM un danno patrimoniale di complessivi Euro 56.082,16 per l'acquisto di beni inesistenti e a FASTWEB Spa un danno patrimoniale di complessivi Euro 71.150,40 per il mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 7.4.2017 – 13.9.2017.

**ooo) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – CALCAGNI Stefano.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla ECONOCOM Spa, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta tra la predetta società e la FASTWEB Spa, a sua volta sub-locati alla società C.M.T. COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE srl, amministrata da CALCAGNI Stefano; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita (Fatt. n. 15/2017 del 22.6.2017) dei beni al locatore ECONOCOM e la consegna (DDT n. 15/2017 del 16.6.2017) al locatario C.M.T. COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE srl; inducevano in errore le società ECONOCOM Spa e FASTWEB Spa, cagionando ad ECONOCOM un danno patrimoniale di complessivi Euro 42.334,00 per l'acquisto di beni inesistenti e a FASTWEB Spa un danno patrimoniale di complessivi Euro 57.740,16 per il mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 6.4.2017 – 20.7.2017.

**ppp) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – DIOTALLEVI Danilo.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla ECONOCOM Spa, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta tra la predetta società e la FASTWEB Spa, a sua volta sub-locati alla società ACCADEMIA DEGLI STUDI DEL VINO srl, amministrata da DIOTALLEVI Danilo; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita (Fatt. n. 3/2017 del 4.5.2017) dei beni al locatore ECONOCOM e la consegna (DDT n. 3/2017 del 4.5.2017) al locatario ACCADEMIA DEGLI STUDI DEL VINO srl; inducevano in errore le società ECONOCOM Spa e FASTWEB Spa, cagionando ad ECONOCOM un danno patrimoniale di complessivi Euro 63.196,00 per l'acquisto di beni inesistenti e a FASTWEB Spa un danno patrimoniale di complessivi Euro 81.984,00 per il mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 12.4.2017 – 29.6.2017.

**qqq) VESTITA Diego – LEZZA Bruno.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro e BALLONE Maria Tania (deceduta in data 18.9.2017), con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla ECONOCOM Spa, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta tra la predetta società e la FASTWEB Spa, a sua volta sub-locati alla società VETERINARIA MAJELLA srl, amministrata da BALLONE Maria Tania; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita (Fatt. n. 4/2017 del 4.5.2017) dei beni al locatore ECONOCOM e la consegna (DDT n. 4/2017 del 4.5.2017) al locatario VETERINARIA MAJELLA srl; inducevano in errore le società ECONOCOM Spa e FASTWEB Spa, cagionando ad ECONOCOM un danno patrimoniale di complessivi Euro 63.627,27 per l'acquisto di beni inesistenti e a FASTWEB Spa un danno patrimoniale di complessivi Euro 81.984,00 per il mancato introito dei canoni di locazione pattuiti. Grottaglie, in data antecedente e prossima al 12.4.2017 – 2.8.2017.

**rrr) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – FABI Alessandro – LEZZA Antonio.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nell'avvicendamento di LEZZA Antonio e FABI Alessandro nella IMMOBILIARE NORDITALIA srl, prestandosi a rivestirne la carica di amministratore congiunto; nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla ECONOCOM Spa, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta tra la predetta società e la FASTWEB Spa, a sua volta sub-locati, figurativamente, alla società IMMOBILIARE NORDITALIA srl, amministrata da FABI Alessandro e LEZZA Antonio; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita (Fatt. n. 141 del 31.3.2017) dei beni al locatore ECONOCOM e la consegna (DDT n. 40 del 31.3.2017) al locatario IMMOBILIARE NORDITALIA srl; inducevano in errore le società ECONOCOM Spa e FASTWEB Spa, cagionando ad ECONOCOM un danno patrimoniale di complessivi Euro 73.286,01 per l'acquisto di beni inesistenti e a FASTWEB Spa un danno patrimoniale di complessivi Euro 90.650,88 per il mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 27.3.2017 – 7.6.2017.

**sss) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – FELITTI Romeo – DE LUCA Bruno.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, previa acquisizione, tramite FELITTI Romeo, della società ITENERAL PLAST srl, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla ECONOCOM Spa, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta tra la predetta società e la FASTWEB Spa, a sua volta sub-locati alla società ITENERAL PLAST srl, amministrata da DE LUCA Bruno; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita (Fatt. n. 24/2017 del 3.8.2017) dei beni al locatore ECONOCOM e la consegna (DDT n. 163C/ del 17.5.2017) al locatario ITENERAL PLAST srl; inducevano in errore le società ECONOCOM Spa e FASTWEB Spa, cagionando ad ECONOCOM un danno patrimoniale di complessivi Euro 111.434,80 per l'acquisto di beni inesistenti e a FASTWEB Spa un danno patrimoniale di complessivi Euro 142.300,80 per il mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 17.5.2017 – 17.9.2017.

**iii) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – CARRO Maria.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla ECONOCOM Spa, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta tra la predetta società e la FASTWEB Spa c, a sua volta sub-locati alla società ARTE CASA ARREDAMENTI srl, amministrata da CARRO Maria; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita (Fatt. n. 13/2017 del 21.6.2017) dei beni al locatore ECONOCOM e la consegna (DDT n. 12/2017 del 16.6.2017) al locatario ARTE CASA ARREDAMENTI srl; inducevano in errore le società ECONOCOM Spa e FASTWEB Spa, cagionando ad ECONOCOM un danno patrimoniale di complessivi Euro 72.907,20 per l'acquisto di beni inesistenti e a FASTWEB Spa un danno patrimoniale di complessivi Euro 91.939,20 per il mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 26.5.2017 – 13.9.2017.

**iiii) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – LOMBARDI Michele.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla ECONOCOM Spa, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta tra la predetta società e la FASTWEB Spa c, a sua volta sub-locati alla società ITALIA COMUNICATION srl, amministrata da LOMBARDI Michele; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita (Fatt. n. 2/2017 del 14.4.2017) dei beni al locatore ECONOCOM e la consegna (DDT n. 2/2017 del 14.4.2017) al locatario ITALIA COMUNICATION srl; inducevano in errore le società ECONOCOM Spa e FASTWEB Spa, cagionando ad ECONOCOM un danno patrimoniale di complessivi Euro 64.660,00 per l'acquisto di beni inesistenti e a FASTWEB Spa un danno patrimoniale di complessivi Euro 81.984,00 per il mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 6.4.2017 – 29.6.2017.

**vvv) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – AVERSANO Benito – WU Dehe.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, previa acquisizione, tramite AVERSANO Benito, della società FISH & FISH srl, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla ECONOCOM Spa, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta tra la predetta società e la FASTWEB Spa, a sua volta sub-locati alla società FISH & FISH srl, amministrata da WU Dehe; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita (Fatt. n. 5/2017 del 23.5.2017) dei beni al locatore ECONOCOM e la consegna (DDT n. 5/2017 del 4.5.2017) al locatario FISH&FISH srl; inducevano in errore le società ECONOCOM Spa e FASTWEB Spa, cagionando ad ECONOCOM un danno patrimoniale di complessivi Euro 54.290,00 per l'acquisto di beni inesistenti e a FASTWEB Spa un danno patrimoniale di complessivi Euro 70.272,00 per il mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 12.4.2017 – 7.8.2017.

**www) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – BRICCHI Ivan.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla ECONOCOM Spa, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta tra la predetta società e la FASTWEB Spa, a sua volta sub-locati alla società SOCOFERT srl, amministrata da BRICCHI Ivan; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita (Fatt. n. 107 del 18.3.2017) dei beni al locatore ECONOCOM e la consegna (DDT n. 37 del 14.3.2017) al locatario SOCOFERT srl; inducevano in errore le società ECONOCOM Spa e FASTWEB Spa, cagionando ad ECONOCOM un danno patrimoniale di complessivi Euro 57.742,60 per l'acquisto di beni inesistenti e a FASTWEB Spa un danno patrimoniale di complessivi Euro 73.258,56 per il mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 1.3.2017 – 11.5.2017.

**xxx) VESTITA Diego – VITALE Francesco – LEZZA Bruno – BALTA Pompeo – GUALANO Giuseppe – LEZZA Antonio.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, previa acquisizione, tramite GUALANO Giuseppe, della società MI.MA. srl con artifici e raggiri, consistenti: nella predisposizione di falsi bilanci da parte del consulente BALTA Pompeo; nell'avvicendamento di LEZZA Antonio nella predetta società, prestandosi a rivestirne la carica di amministratore; nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla ECONOCOM Spa, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta tra la predetta società e la FASTWEB Spa, a sua volta sub-locati alla società MI.MA. srl, amministrata di diritto da LEZZA Antonio, di fatto da Diego VESTITA e VITALE Francesco; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita (Fatt. n.

25/2017 del 25.9.2017) dei beni al locatore ECONOCOM e la consegna (DDT n. 25/2017 del 25.9.2017) al locatario MI.MA. srl; inducevano in errore le società ECONOCOM Spa e FASTWEB Spa, cagionando ad ECONOCOM un danno patrimoniale di complessivi Euro 113.892,37 per l'acquisto di beni inesistenti e a FASTWEB Spa un danno patrimoniale di complessivi Euro 145.228,80 per il mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 4.9.2017 – 9.11.2017.

**yyy) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – CASCIABANCO Vincenzo.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla ECONOCOM Spa, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta tra la predetta società e la FASTWEB Spa, a sua volta sub-locati alla società IL REGALO srl, amministrata da CASCIABANCO Vincenzo; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita (Fatt. n. 26/2017 del 1.11.2017) dei beni al locatore ECONOCOM e la consegna (DDT n. 29/2017 del 1.11.2017) al locatario IL REGALO srl; inducevano in errore le società ECONOCOM Spa e FASTWEB Spa, cagionando ad ECONOCOM un danno patrimoniale di complessivi Euro 187.983,46 per l'acquisto di beni inesistenti e a FASTWEB Spa un danno patrimoniale di complessivi Euro 240.096,00 per il mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 8.9.2017 – 28.12.2017.

**zzz) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - DE SANTIS Giovanbattista.**

del delitto previsto e punito dall'art. 56, 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società HPFS Rental Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 536449370453899ITA1), figurativamente, con la VS SERVICE 2012 srl, amministrata dal DE SANTIS Giovanbattista; mediante presentazione di falsa documentazione contabile finalizzata al perfezionamento del contratto di vendita, al locatore HPFS Rental Srl, di beni per complessivi Euro 48.397,40, fittiziamente destinati al locatario VS SERVICE 2012 srl; compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la società HPFS Rental Srl al fine di ottenere l'indebito pagamento dei beni inesistenti, non riuscendo nell'intento truffaldino solo perché la HPFS Rental Srl si accorgeva per tempo del tentativo di truffa in suo danno.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 17.10.2016.

**aaaa) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – RUSSO Nicola.**

del delitto previsto e punito dall'art. 56, 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società XEROX Italia Rental Service Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 466786), figurativamente, con la

RUSSO Nicola srl, amministrata dal RUSSO Nicola; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la proposta di vendita, al locatore XEROX Rental Service Srl, di beni per complessivi Euro 57.101,40 e la consegna al locatario (RUSSO Nicola srl); compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la società XEROX Rental Service Srl al fine di ottenere l'indebito pagamento dei beni inesistenti, non riuscendo nell'intento truffaldino solo perché la XEROX Rental Service Srl si accorgeva per tempo del tentativo di truffa in suo danno.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 1.5.2017 – 30.6.2017.

**bbb) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – CASCIABANCO Vincenzo.**

del delitto previsto e punito dall'art. 56, 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società XEROX Italia Rental Service Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 468273), figurativamente, con la IL REGALO srl, amministrata dal CASCIABANCO Vincenzo; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la proposta di vendita, al locatore XEROX Rental Service Srl, di beni per complessivi Euro 50.967,00 e la consegna al locatario (IL REGALO srl); compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la società XEROX Rental Service Srl al fine di ottenere l'indebito pagamento dei beni inesistenti, non riuscendo nell'intento truffaldino solo perché la XEROX Rental Service Srl si accorgeva per tempo del tentativo di truffa in suo danno.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 1.5.2017 – 30.6.2017.

**cccc) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – FELITTI Romeo - BALESTRA Salvatore.**

del delitto previsto e punito dall'art. 56, 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, previa acquisizione, tramite FELITTI Romeo, della società LAUDO srl, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società XEROX Italia Rental Service Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 469710), figurativamente, con la LAUDO srl, amministrata dal BALESTRA Salvatore; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la proposta di vendita, al locatore XEROX Rental Service Srl, di beni per complessivi Euro 57.624,00 e la consegna al locatario (LAUDO srl); compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la società XEROX Rental Service Srl al fine di ottenere l'indebito pagamento dei beni inesistenti, non riuscendo nell'intento truffaldino solo perché la XEROX Rental Service Srl si accorgeva per tempo del tentativo di truffa in suo danno.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 1.5.2017 – 30.6.2017.

**ddd)** VESTITA Diego – LEZZA Bruno – LARUFFA SALVATORE.

del delitto previsto e punito dall'art. 56, 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società XEROX Italia Rental Service Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 468117), figurativamente, con la KIWI AGRUMI CAL. Soc. Coop Arl, amministrata dal LARUFFA SALVATORE; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la proposta di vendita, al locatore XEROX Rental Service Srl, di beni per complessivi Euro 56.869,20 e la consegna al locatario (KIWI AGRUMI CAL. Soc. Coop Arl); compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la società XEROX Rental Service Srl al fine di ottenere l'indebito pagamento dei beni inesistenti, non riuscendo nell'intento truffaldino solo perché la XEROX Rental Service Srl si accorgeva per tempo del tentativo di truffa in suo danno.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 1.5.2017 – 30.6.2017.

**eeee)** VESTITA Diego – LEZZA Bruno – FELITTI Romeo - MOSCHINO Mario.

del delitto previsto e punito dall'art. 56, 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, previa acquisizione, tramite FELITTI Romeo, della società MIAMI DESIGNER srl, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società XEROX Italia Rental Service Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 466784), figurativamente, con la MIAMI DESIGNER srl, amministrata dal MOSCHINO Mario; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la proposta di vendita, al locatore XEROX Rental Service Srl, di beni per complessivi Euro 52.977,00 e la consegna al locatario (MIAMI DESIGNER srl); compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la società XEROX Rental Service Srl al fine di ottenere l'indebito pagamento dei beni inesistenti, non riuscendo nell'intento truffaldino solo perché la XEROX Rental Service Srl si accorgeva per tempo del tentativo di truffa in suo danno.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 1.5.2017 – 30.6.2017.

**ffff)** VESTITA Diego – LEZZA Bruno – CARRO Maria.

del delitto previsto e punito dall'art. 56, 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società XEROX Italia Rental Service Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 464504), figurativamente, con la ARTE CASA ARREDAMENTI srl, amministrata dal CARRO Maria; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la proposta di vendita, al locatore XEROX Rental Service Srl, di beni per complessivi Euro 64.335,60 e la consegna al locatario (ARTE CASA ARREDAMENTI srl); compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la società XEROX Rental Service Srl al fine di ottenere l'indebito pagamento dei beni inesistenti,

non riuscendo nell'intento truffaldino solo perché la XEROX Rental Service Srl si si accorgeva per tempo del tentativo di truffa in suo danno.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 1.5.2017 – 30.6.2017.

*gggg)*

**VESTITA Diego – LEZZA Bruno – ALBERTO Giacomo.**

del delitto previsto e punito dall'art. 56, 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società XEROX Italia Rental Service Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 470032), figurativamente, con la SEG srl, amministrata dal ALBERTO Giacomo; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la proposta di vendita, al locatore XEROX Rental Service Srl, di beni per complessivi Euro 51.320,40 e la consegna al locatario (SEG srl); compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la società XEROX Rental Service Srl al fine di ottenere l'indebito pagamento dei beni inesistenti, non riuscendo nell'intento truffaldino solo perché la XEROX Rental Service Srl si si accorgeva per tempo del tentativo di truffa in suo danno.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 1.5.2017 – 30.6.2017.

*hhhh)*

**VESTITA Diego – LEZZA Bruno – CASTELLANO Mauro.**

del delitto previsto e punito dall'art. 56, 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società XEROX Italia Rental Service Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 470140), figurativamente, con la COCOROSE srl, amministrata dal CASTELLANO Mauro; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la proposta di vendita, al locatore XEROX Rental Service Srl, di beni per complessivi Euro 55.998,00 e la consegna al locatario (COCOROSE srl); compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la società XEROX Rental Service Srl al fine di ottenere l'indebito pagamento dei beni inesistenti, non riuscendo nell'intento truffaldino solo perché la XEROX Rental Service Srl si si accorgeva per tempo del tentativo di truffa in suo danno.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 1.5.2017 – 30.6.2017.

*iiii)*

**VESTITA Diego – LEZZA Bruno – LOVASCIO Alessandro - PARLATO Franco Luca.**

del delitto previsto e punito dall'art. 56, 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, previa acquisizione, tramite LOVASCIO Alessandro, della società ROYALBEEF srl, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società XEROX Italia Rental Service Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 470564), figurativamente, con la ROYALBEEF srl, amministrata dal PARLATO Franco Luca; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la proposta di vendita, al locatore XEROX Rental Service

Srl, di beni per complessivi Euro 58.030,80 e la consegna al locatario (ROYALBEEF srl); compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la società XEROX Rental Service Srl al fine di ottenere l'indebito pagamento dei beni inesistenti, non riuscendo nell'intento truffaldino solo perché la XEROX Rental Service Srl si accorgeva per tempo del tentativo di truffa in suo danno.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 1.5.2017 – 30.6.2017.

**jjjj)**

**VESTITA Diego – LEZZA Bruno – FELITTI Romeo - DELL'ACQUA BRUNONE Gabriele.**

del delitto previsto e punito dall'art. 56, 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, previa acquisizione, tramite FELITTI Romeo, della società GREEN FARM srl, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società XEROX Italia Rental Service Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 470644), figurativamente, con la GREEN FARM srl, amministrata dal DELL'ACQUA BRUNONE Gabriele; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la proposta di vendita, al locatore XEROX Rental Service Srl, di beni per complessivi Euro 57.740,40 e la consegna al locatario (GREEN FARM srl); compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la società XEROX Rental Service Srl al fine di ottenere l'indebito pagamento dei beni inesistenti, non riuscendo nell'intento truffaldino solo perché la XEROX Rental Service Srl si accorgeva per tempo del tentativo di truffa in suo danno.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 1.5.2017 – 30.6.2017.

**kkkk)**

**VESTITA Diego – VITALE Francesco – LEZZA Bruno – CAMMILLERI Carmela.**

del delitto previsto e punito dall'art. 56, 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA e di proprietà di VITALE Francesco, alla società XEROX Italia Rental Service Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 470709), figurativamente, con la IRIDE srl, amministrata di diritto dalla CAMMILLERI Carmela e di fatto da Diego VESTITA e VITALE Francesco; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la proposta di vendita, al locatore XEROX Rental Service Srl, di beni per complessivi Euro 56.230,20 e la consegna al locatario (Iride srl); compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la società XEROX Rental Service Srl al fine di ottenere l'indebito pagamento dei beni inesistenti, non riuscendo nell'intento truffaldino solo perché la XEROX Rental Service Srl si accorgeva per tempo del tentativo di truffa in suo danno.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 1.5.2017 – 30.6.2017.

**llll)**

**VESTITA Diego – LEZZA Bruno – CALCAGNI Stefano.**

del delitto previsto e punito dall'art. 56, 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di

diritto da Bruno LEZZA, alla società XEROX Italia Rental Service Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 467842), figurativamente, con la C.M.T. COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE srl, amministrata dal CALCAGNI Stefano; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la proposta di vendita, al locatore XEROX Rental Service Srl, di beni per complessivi Euro 56.637,00 e la consegna al locatario (C.M.T. COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE srl); compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la società XEROX Rental Service Srl al fine di ottenere l'indebito pagamento dei beni inesistenti, non riuscendo nell'intento truffaldino solo perché la XEROX Rental Service Srl si accorgeva per tempo del tentativo di truffa in suo danno.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 1.5.2017 – 30.6.2017.

**nnmm)** VESTITA Diego – LEZZA Bruno – LOVASCIO Alessandro - GIOVIALE Giovanni.

del delitto previsto e punito dall'art. 56, 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, previa acquisizione, tramite LOVASCIO Alessandro, della società AN.FRA. srl, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società XEROX Italia Rental Service Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 469707), figurativamente, con la AN.FRA. srl, amministrata dal GIOVIALE Giovanni; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la proposta di vendita, al locatore XEROX Rental Service Srl, di beni per complessivi Euro 57.508,20 e la consegna al locatario (AN.FRA. srl); compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la società XEROX Rental Service Srl al fine di ottenere l'indebito pagamento dei beni inesistenti, non riuscendo nell'intento truffaldino solo perché la XEROX Rental Service Srl si accorgeva per tempo del tentativo di truffa in suo danno.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 1.5.2017 – 30.6.2017.

**nnnn)** VESTITA Diego – LEZZA Bruno.

del delitto previsto e punito dall'art. 56, 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro e BALLONE Maria Tania (deceduta in data 18.9.2017), con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società XEROX Italia Rental Service Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 464427), figurativamente, con la VETERINARIA MAJELLA s.r.l., amministrata dal BALLONE MARIA TANIA; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la proposta di vendita, al locatore XEROX Rental Service Srl, di beni per complessivi Euro 57.705,60 e la consegna al locatario (VETERINARIA MAJELLA" s.r.l.); compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la società XEROX Rental Service Srl al fine di ottenere l'indebito pagamento dei beni inesistenti, non riuscendo nell'intento truffaldino solo perché la XEROX Rental Service Srl si accorgeva per tempo del tentativo di truffa in suo danno.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 1.5.2017 – 30.6.2017.

**0000) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – ESPOSITO Stella.**

del delitto previsto e punito dall'art. 56, 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società XEROX Italia Rental Service Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 466783), figurativamente, con la EMERALD srl, amministrata dal ESPOSITO Stella; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la proposta di vendita, al locatore XEROX Rental Service Srl, di beni per complessivi Euro 57.659,40 e la consegna al locatario (EMERALD srl); compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la società XEROX Rental Service Srl al fine di ottenere l'indebito pagamento dei beni inesistenti, non riuscendo nell'intento truffaldino solo perché la XEROX Rental Service Srl si si accorgeva per tempo del tentativo di truffa in suo danno.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 1.5.2017 – 30.6.2017.

**pppp) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – QUINTILIANI Daniele.**

del delitto previsto e punito dall'art. 56, 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società XEROX Italia Rental Service Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 472260), figurativamente, con la GLOBALPOLIMERI srl, amministrata dal QUINTILIANI Daniele; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la proposta di vendita, al locatore XEROX Rental Service Srl, di beni per complessivi Euro 57.531,60 e la consegna al locatario (GLOBALPOLIMERI srl); compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la società XEROX Rental Service Srl al fine di ottenere l'indebito pagamento dei beni inesistenti, non riuscendo nell'intento truffaldino solo perché la XEROX Rental Service Srl si si accorgeva per tempo del tentativo di truffa in suo danno.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 1.5.2017 – 30.6.2017.

**qqqq) VESTITA Diego – LEZZA Bruno – ROMANO Marco.**

del delitto previsto e punito dall'art. 56, 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p. perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso Diego VESTITA, amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA, alla società XEROX Italia Rental Service Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta (contratto n. 470796), figurativamente, con la M & C srl, amministrata dal ROMANO Marco; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la proposta di vendita, al locatore XEROX Rental Service Srl, di beni per complessivi Euro 57.856,80 e la consegna al locatario (M & C srl); compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la società XEROX Rental Service Srl al fine di ottenere l'indebito pagamento dei beni inesistenti, non riuscendo nell'intento truffaldino solo perché la XEROX Rental Service Srl si si accorgeva per tempo del tentativo di truffa in suo danno.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 1.5.2017 – 30.6.2017.

**rrrr) PIACENTINI Mirko – LEZZA Antonio – FABI Alessandro – BERRETTONI Alessio.**

del delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 648 bis c.p. perché, in concorso tra loro, non concorrendo nel delitto di cui ai capi dal k) al ppp) – truffe HPFS, compivano operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di quota-parte del denaro proveniente dal delitto di cui all'art. 640 c.p. contestato nei medesimi capi di imputazione predetti, che aveva procurato, all'associazione per delinquere promossa e diretta da Diego VESTITA di cui al capo d), un profitto di Euro 2.374.225,16, per le sole truffe commesse in danno della HPFS. In particolare:

- I. Diego VESTITA amministratore di fatto delle società: VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA; DS Srl amministrata di diritto dal Bruno LEZZA; INPIENAFORMA Srl amministrata di diritto da Antonio LEZZA, tramite esecuzione di bonifici tratti dai conti correnti intestati alle predette società, eseguiti in favore della società TRAK Srl amministrata da PIACENTINI Mirko (dal 15.2.2016 al 17.2.2017), trasferiva l'importo di Euro 1.010.469,43 provento di delitto non colposo.
- II. PIACENTINI Mirko, ricevuti gli accrediti, tramite esecuzione di bonifici tratti dai conti correnti intestati alla TRAK Srl traferiva, alla società IMMOBILIARE NORD ITALIA Srl, amministrata da LEZZA Antonio e FABI Alessandro, l'importo di Euro 1.053.797,34 provento di delitto non colposo.
- III. LEZZA Antonio e FABI Alessandro, a loro volta, ricevuti gli accrediti, tramite esecuzione di bonifici tratti dai conti correnti intestati alla IMMOBILIARE NORD ITALIA Srl trasferivano, all'ordine della ditta individuale BERRETTONI Alessio, l'importo di Euro 1.033.735,01 provento di delitto non colposo.
- IV. BERRETTONI Alessio, collettore finale, ricevuti gli accrediti, sul conto corrente postale intestato a proprio nome, dalla IMMOBILIARE NORD ITALIA Srl, per l'importo complessivo di Euro 1.033.735,01, tramite prelevamenti POSTAMAT eseguiti presso gli ATM degli Uffici Postali della provincia di Roma, ritirava, per contanti, la provvista rinveniente dai predetti bonifici, impedendo, in tal modo, l'identificazione dei reali destinatari del denaro.

Grottaglie e Roma, in data antecedente e prossima al 4.4.2016 – 2.3.2017.

**ssss) CRAMEROTTI Christian.**

del delitto previsto e punito dagli artt. 648 bis c.p. perché, non concorrendo nel delitto di cui ai capi uuu) alla hhhh) (truffa a Econocom), compiva operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di quota-parte del denaro proveniente dal delitto di cui all'art. 640 c.p. contestato nei medesimi capi di imputazione, che aveva procurato all'associazione per delinquere promossa e diretta da Diego VESTITA di cui al capo d), un profitto di Euro 1.046.580,05.

In particolare Diego VESTITA amministratore di fatto della società VASTA Srl amministrata di diritto da Bruno LEZZA tramite esecuzione di bonifici tratti dai conti corrente intestati alla predetta società trasferiva, in favore della ETAMASTER Srl, amministrata di diritto da CRAMEROTTI Christian, quota-parte del denaro provento del delitto di truffa in danno della ECONOCOM Spa, per un importo complessivo di Euro 58.900,00.

Grottaglie e Roma, in data antecedente e prossima al 1.6.2016 – 31.7.2017

**ttt) VESTITA Diego – LEZZA Bruno - BASILE Pasquale.**

del delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 648 ter1 c.p. perché, in concorso tra loro, avendo commesso esso VESTITA Diego i delitti di cui ai capi dalla lettera qq) alla hhhh) impiegava, in attività economiche ed imprenditoriali, i proventi dalla commissione dei predetti delitti, in modo da ostacolare, concretamente, l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In particolare Diego VESTITA amministratore di fatto delle società VASTA Srl, amministrata di diritto da Bruno LEZZA, acquistava, in data 12.5.2017, da Paolo LUGLIO, amministratore della società MEDSOL Srl, una fornitura di olio alimentare per l'importo complessivo di Euro 43.318,70 consegnata, per la rivendita, a BASILE Pasquale, titolare della omonima ditta individuale corrente in Taranto, che ne restituiva al VESTITA, in denaro contante, il corrispettivo della vendita.

Grottaglie e Taranto in data antecedente e prossima al 12.5.2017 – 24.5.2017

**uuuu) VESTITA Diego – CARRO Maria – VITALE Marco.**

del delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 648 ter1 c.p. perché, in concorso tra loro, avendo commesso esso VESTITA Diego i delitti di cui al capio dddd) impiegava, nell'acquisto di un immobile sito in Grottaglie via Cairoli n. 28, i proventi dalla commissione dei predetti delitti, in modo da ostacolare, concretamente, l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In particolare Diego VESTITA amministratore di fatto delle società ARTE CASA ARREDAMENTI Srl, amministrata di diritto da CARRO Maria, acquistava, in data 10.3.2017, da BRUNO Antonio, l'immobile sito in Grottaglie Via Cairoli n. 28 per l'importo complessivo di Euro 25.000,00, successivamente formalmente intestato da ARTE CASA ARREDAMENTI Srl a VITALE Marco.

Grottaglie in data antecedente e prossima al 10.3.2017 – 8.8.2017

**vvvv) VESTITA Diego – LEZZA Bruno**

del delitto di cui agli artt. 81, 110 e 648 ter perché, in concorso tra loro, impiegavano nella VASTA Srl, amministrata di diritto da Bruno LEZZA e di fatto da Diego Vestita, Euro 200.000,00 proveniente dalle attività delittuose commesse da VITALE Francesco.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 20.9.2017 – 26.9.2017

**wwww) VESTITA Diego – VITALE Francesco – BALTA Pompeo – LEZZA Antonio.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 c.p. e 2621 codice civile perché, in concorso tra loro, al fine di conseguire un ingiusto profitto, Diego VESTITA e VITALE Francesco nella loro qualità di amministratori di fatto della società MI.MA. Srl amministrata di diritto da Antonio LEZZA, unitamente al consulente fiscale BALTA Pompeo, con artifici o raggiri, consapevolmente, esponevano, nel bilancio d'esercizio relativo agli anni d'imposta 2014, 2015 e 2016, fatti materiali rilevanti – Conto Economico, A) Valore della Produzione, 1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni - non rispondenti al vero.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 3.8.2017 – 19.8.2017.

**xxxx) VESTITA Diego – BALTA Pompeo – LEZZA Antonio.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 c.p. e 2621 codice civile perché, in concorso tra loro, al fine di conseguire un ingiusto profitto, Diego VESTITA nella sua qualità di amministratore di fatto della società IPauto Srl amministrata di diritto da Antonio LEZZA, unitamente al consulente fiscale BALTA Pompeo, con artifici e raggiri, consapevolmente, esponevano, nel bilancio d'esercizio relativo all'anno d'imposta 2016, fatti materiali rilevanti – Conto Economico, A) Valore della Produzione, 1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni - non rispondenti al vero.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 26.8.2017.

**yyyy) URGESI Enrico – MELE Giampaolo – GESUALDO Angelo – PUCCI Antonio - BASSO Marco.**

del delitto previsto e punito dall'art. 416 cp, commi 1, 2 e 3, poiché si associavano tra loro al fine di commettere, attraverso l'utilizzo di società di comodo intestate a prestanome, plurimi delitti di truffa aggravata, in danno di imprese operanti nel campo:

- del commercio di prodotti elettronici ed informatici; conseguendo, con artifici e raggiri consistiti nella interposizione fittizia di persone fisiche e giuridiche nonché mediante predisposizione di falsa documentazione contabile-amministrativa, un ingiusto profitto costituito dal corrispettivo della vendita dei beni truffati.
- delle locazioni operative di beni appartenenti alla categoria Information technology; conseguendo, con artifici e raggiri consistiti nella interposizione fittizia di persone fisiche e giuridiche, un ingiusto profitto costituito dal corrispettivo elargito dalle società locatrici per la vendita simulata, a società consenzienti, dei beni oggetto di locazione.

L'organizzazione, promossa, organizzata e diretta da URGESI Enrico è partecipata dai sodali MELE Giampaolo, GESUALDO Angelo, PUCCI Antonio e BASSO Marco, che hanno contribuito concretamente al raggiungimento dello scopo sociale e all'attuazione del programma delinquenziale.

In particolare, questi ultimi, nell'ambito delle direttive impartite dal promotore ed organizzatore URGESI Enrico, esplicavano i seguenti incarichi:

- GESUALDO Angelo e PUCCI Antonio, prestanome di URGESI Enrico ed amministratori di diritto, rispettivamente, delle società EURONIC-SHOP Srl e EASY MULTISERVICE Srl.
- MELE Giampaolo e BASSO Marco, addetti alla: predisposizione operativa delle società schermo da utilizzare per le truffe (creazione siti internet, apertura unità locali, creazione recapiti telefonici Volp, etc.); all'approvvigionamento, delle merci con l'intento premeditato di non ottemperare, alle scadenze convenute, al pagamento delle stesse; successiva rivendita dei beni truffati a terzi soggetti anche compiacenti.

Taranto, Bolzano e Roma, in data antecedente e prossima al 1.6.2017 fino al 30.9.2017.

**zzzz) URGESI Enrico – GESUALDO Angelo - MELE Giampaolo - BASSO Marco.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso URGESI Enrico, amministratore di fatto della società EURONIC SHOP Srl amministrata di diritto da GESUALDO Angelo, attraverso l'intermediazione di MELE Giampaolo

e BASSO Marco quali addetti all'acquisto/vendita della predetta SRL, effettuavano vari ordinativi di materiale tecnologico alla società REXEL ITALIA Spa per valore pari ad Euro 97.439,37 che non pagavano procurandosi un profitto con correlativo danno di rilevante entità.

Taranto e Roma in data antecedente e prossima al 01.06.2017 – 30.09.2017.

**aaaaa) URGESI Enrico – GESUALDO Angelo - MELE Giampaolo - BASSO Marco.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso URGESI Enrico, amministratore di fatto della società EURONIC SHOP Srl amministrata di diritto da GESUALDO Angelo, attraverso l'intermediazione di MELE Giampaolo e BASSO Marco quali addetti all'acquisto/vendita della predetta SRL, effettuavano vari ordinativi di materiale tecnologico alla società ESPRINET Spa per valore pari ad Euro 39.597,37 che non pagavano procurandosi un profitto con correlativo danno di rilevante entità.

Taranto e Roma in data antecedente e prossima al 1.06.2017 – 30.09.2017.

**bbbb) URGESI Enrico – GESUALDO Angelo - MELE Giampaolo - BASSO Marco.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso URGESI Enrico, amministratore di fatto della società EURONIC SHOP Srl amministrata di diritto da GESUALDO Angelo, attraverso l'intermediazione di MELE Giampaolo e BASSO Marco quali addetti all'acquisto/vendita della predetta SRL, effettuavano vari ordinativi di materiale tecnologico alla società VIEM Srl per valore pari ad Euro 24.339,00 che non pagavano procurandosi un profitto con correlativo danno di rilevante entità.

Taranto e Roma in data antecedente e prossima al 01.09.2017 – 30.09.2017.

**cccc) URGESI Enrico - BASSO Marco – MELE Giampaolo – FARINELLI Rossana – RONCHI Romano – GESUALDO Angelo.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso URGESI Enrico, amministratore di fatto della società EURONIC SHOP Srl amministrata di diritto da GESUALDO Angelo, attraverso l'intermediazione di BASSO Marco, MELE Giampaolo e FARINELLI Rossana, alla società GRENKE LOCAZIONI Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta, figurativamente, con la A.P. SERVIZI Srl, amministrata dal RONCHI Romano; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (GRENKE LOCAZIONI Srl) e la consegna al locatario (A.P. SERVIZI Srl); inducevano in errore la società GRENKE LOCAZIONI Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 3.683,18, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Taranto, Bolzano, in data antecedente e prossima al 1.7.2017 – 30.09.2017.

**dddd)** **URGESI Enrico - BASSO Marco – MELE Giampaolo – FARINELLI Rossana – STEFANIA Angelino – GESUALDO Angelo.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso URGESI Enrico, amministratore di fatto della società EURONIC SHOP Srl amministrata di diritto da GESUALDO Angelo, attraverso l'intermediazione di BASSO Marco, MELE Giampaolo e FARINELLI Rossana, alla società GRENKE LOCAZIONI Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta, figurativamente, con la Ditta Individuale STEFANIA Angelino, amministrata dal STEFANIA Angelino; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (GRENKE LOCAZIONI Srl) e la consegna al locatario (Ditta Individuale STEFANIA Angelino); inducevano in errore la società GRENKE LOCAZIONI Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 4.573,78, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Taranto, Bolzano, in data antecedente e prossima al 1.7.2017 – 30.09.2017.

**eeee)** **URGESI Enrico - BASSO Marco – MELE Giampaolo – FARINELLI Rossana – CULMONE Nicolò – GESUALDO Angelo.**

del delitto previsto e punito dall'art. 81, 110 e 640 comma 1 e 2 nr. 2) bis in relazione all'art. 61 comma 1 nr. 5) c.p., perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistenti: nel proporsi esso URGESI Enrico, amministratore di fatto della società EURONIC SHOP Srl amministrata di diritto da GESUALDO Angelo, attraverso l'intermediazione di BASSO Marco, MELE Giampaolo e FARINELLI Rossana, alla società GRENKE LOCAZIONI Srl, quale fornitore dei beni oggetto della locazione operativa sottoscritta, figurativamente, con la Ditta Individuale CULMONE Nicolò, amministrata dal CULMONE Nicolò; mediante presentazione di falsa documentazione contabile attestante la vendita dei beni al locatore (GRENKE LOCAZIONI Srl) e la consegna al locatario (Ditta Individuale CULMONE Nicolò); inducevano in errore la società GRENKE LOCAZIONI Srl, cagionandole un danno patrimoniale di complessivi Euro 4.279,79, per la perdita derivante dall'acquisto da parte di quest'ultima di beni inesistenti nonché dal mancato introito dei canoni di locazione pattuiti.

Taranto, Bolzano, in data antecedente e prossima al 1.7.2017 – 30.09.2017.

**ffff)** **PUCCI Antonio - GUALANO Giuseppe – PERNORIO Cosimo – LUCCHESI Cataldo – LUCCHESI Francesca.**

del delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 648 bis c.p. perché, in concorso tra loro, non concorrendo ai delitti di cui ai capi dal n. ppppp) al n. uuuuu), compivano operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di quota-parte del denaro profitto del delitto di cui all'art. 640 c.p. contestato nei predetti capi di imputazione, che aveva procurato, all'associazione per delinquere promossa e diretta da URGESI Enrico, un guadagno di Euro 137.670,77. In particolare URGESI Enrico, amministratore di fatto EASY MULTISERVICE Srl amministrata di diritto da PUCCI Antonio, ordinava a MELE Giampaolo l'esecuzione di bonifici tratti dal conto corrente intestati alla predetta società, in favore:

- della società GUALANO Giuseppe Srls amministrata da GUALANO Giuseppe, per l'importo di Euro 82.999,00;
- della società ARREDAMENTI COMMERCIALI Snc amministrata da PERNORIO Cosimo, per l'importo di Euro 36.234,00;
- di LUCCHESI Cataldo, per l'importo di Euro 9.980,00;
- della società TUTTODRINK Srl, amministrata da LUCCHESI Francesca, per l'importo di Euro 8.457,00.

Taranto, in data antecedente e prossima al 29.9.2017 – 4.10.2017.

**ggggg) VITALE Francesco**

del delitto di cui agli artt. 81 e 644 commi I e V, numero 3) c.p. perché, in più occasioni si faceva dare e/o promettere, da GUALANO Giuseppe, in corrispettivo di prestiti in denaro, dell'importo complessivo di Euro 280.000,00 da restituire in 18 mesi, interessi da considerarsi usurari e che, in ogni caso, in relazione alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, erano sproporzionati rispetto alle erogazioni di denaro dal GUALANO versate, trattandosi di soggetto in difficoltà economiche e finanziarie e che si trovava in stato di bisogno; o, in ogni caso, dei reati di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 385/1993 e art. 39 Legge n. 262/2005, per aver svolto esercizio abusivo dell'attività finanziaria di erogazione di prestiti senza essere iscritto nell'apposito elenco previsto dall'art. 132 cit..

Grottaglie, Torricella in data antecedente e prossima al 1.2.2016 – 31.8.2017.

**hhhhh) URGESI ENRICO – URGESI ROBERTO**

del delitto di cui agli artt. 81, 110 e 644 commi I e V, numero 3) c.p. perché, in concorso tra loro, in più occasioni si faceva dare e/o promettere, da GUALANO Giuseppe, in corrispettivo di prestiti in denaro, dell'importo complessivo di Euro 90.000,00, interessi da considerarsi usurari e che, in ogni caso, in relazione alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, erano sproporzionati rispetto alle erogazioni di denaro dal GUALANO versate, trattandosi di soggetto in difficoltà economiche e finanziarie e che si trovava in stato di bisogno; o, in ogni caso, dei reati di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 385/1993 e art. 39 Legge n. 262/2005, per aver svolto esercizio abusivo dell'attività finanziaria di erogazione di prestiti senza essere iscritto nell'apposito elenco previsto dall'art. 132 cit..

Taranto, Leporano e Torricella in data antecedente e prossima al 1.6.2017 ad oggi.

**iiii) URGESI ENRICO – URGESI ROBERTO**

del delitto di cui agli artt. 110, 629, 61 n. 7 c.p. perché, in concorso tra loro, con la minaccia di gravi ritorsioni ai suoi danni, costringevano GUALANO Giuseppe a consegnare loro gli interessi di natura usuraria di cui al precedente capo liiii), così procurandosi un ingiusto profitto, con danno patrimoniale di rilevante gravità per la persona offesa.

Taranto, Leporano e Torricella in data antecedente e prossima al 1.5.2017 ad oggi.

*jjjjj)*

VIOLA Italia

del delitto di cui agli artt. 81e 644 commi I e V, numero 3) c.p. perché, in più occasioni si faceva dare e/o promettere, da GUALANO Giuseppe, in corrispettivo di prestiti in denaro, dell'importo complessivo di Euro 5.000,00 da restituire in 30 giorni, interessi di Euro 1.000,00, pari al tasso del 232,25% annuo, da considerarsi usurari e che, in ogni caso, in relazione alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, erano sproporzionati rispetto alle erogazioni di denaro dal GUALANO versate, trattandosi di soggetto in difficoltà economiche e finanziarie e che si trovava in stato di bisogno; o, in ogni caso, dei reati di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 385/1993 e art. 39 Legge n. 262/2005, per aver svolto esercizio abusivo dell'attività finanziaria di erogazione di prestiti senza essere iscritto nell'apposito elenco previsto dall'art. 132 cit..

Grottaglie, Torricella in data antecedente e prossima al 1.5.2017 – 31.5.2017

*kkkkk)* **LEONE Leonardo**

del delitto di cui agli artt. 81e 644 commi I e V, numero 3) c.p. perché, in più occasioni si faceva dare e/o promettere, da GUALANO Giuseppe, in corrispettivo di prestiti in denaro, interessi da considerarsi usurari e che, in ogni caso, in relazione alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, erano sproporzionati rispetto alle erogazioni di denaro dal GUALANO versate, trattandosi di soggetto in difficoltà economiche e finanziarie e che si trovava in stato di bisogno; o, in ogni caso, dei reati di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 385/1993 e art. 39 Legge n. 262/2005, per aver svolto esercizio abusivo dell'attività finanziaria di erogazione di prestiti senza essere iscritto nell'apposito elenco previsto dall'art. 132 cit..

Torricella in data antecedente e prossima al 1.6.2017 ad oggi.

*lllll)*

**CARNEMOLLA Paolo**

del delitto di cui agli artt. 81 e 644 commi I e V, numero 3) c.p. perché, in più occasioni si faceva dare e/o promettere, da GUALANO Giuseppe, in corrispettivo di prestiti in denaro, dell'importo complessivo di Euro 33.000,00, interessi da considerarsi usurari e che, in ogni caso, in relazione alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, erano sproporzionati rispetto alle erogazioni di denaro dal GUALANO versate, visto che si trattava di soggetto in difficoltà economiche e finanziarie e che si trovava in stato di bisogno; o, in ogni caso, dei reati di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 385/1993 e art. 39 Legge n. 262/2005, per aver svolto esercizio abusivo dell'attività finanziaria di erogazione di prestiti senza essere iscritto nell'apposito elenco previsto dall'art. 132 cit..

Taranto, Torricella in data antecedente e prossima al 1.6.2017 ad oggi.

*mmmmm)* **VESTITA Diego – VITALE Francesco - LEZZA Antonio.**

del delitto previsto e punito dagli art. 81 cpv, 110,- 12 quinquies D.L. 8.6.1992 n. 306, 512-bis c.p., perché: esso VESTITA Diego fittiziamente attribuiva ad esso LEZZA Antonio, che acconsentiva, la proprietà dell'intero capitale delle società "INPIENAFORMA srl", "IPAUTO srl"; esso VITALE Francesco fittiziamente attribuiva, rispettivamente, ad esso LEZZA Antonio, che acconsentiva, la proprietà dell'intero capitale delle società "MI.MA. srl", in maniera tale da eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti degli

effettivi proprietari VESTITA Diego e VITALE Francesco, che mantenevano la piena disponibilità delle predette società.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 1.04.2015 sino alla data odierna.

**nnnnn) VESTITA Diego - FABI Alessandro.**

del delitto previsto e punito dagli art. 81 cpv, 110,- 12 quinquies D.L. 8.6.1992 n. 306, 512-bis c.p., perché esso VESTITA Diego, fittiziamente attribuiva ad esso FABI Alessandro, che acconsentiva, la proprietà dell'intero capitale delle società "IMMOBILIARE NORDITALIA srl", in maniera tale da eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dell'effettivo proprietario VESTITA Diego, che manteneva la piena disponibilità delle predette società.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 1.04.2015 – 9.03.2018.

**ooooo) VESTITA Diego - LEZZA Bruno.**

del delitto previsto e punito dagli art. 81 cpv, 110,- 12 quinquies D.L. 8.6.1992 n. 306, 512-bis c.p., perché esso VESTITA Diego, fittiziamente attribuiva ad esso LEZZA Bruno, che acconsentiva, la proprietà dell'intero capitale delle società "DS srl" e "VASTA srl", in maniera tale da eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dell'effettivo proprietario VESTITA Diego, che manteneva la piena disponibilità delle predette società.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 21.07.2014 sino alla data odierna.

**ppppp) VESTITA Diego – VITALE Francesco – CAMMILLERI Carmela.**

del delitto previsto e punito dagli art. 81 cpv, 110,- 12 quinquies D.L. 8.6.1992 n. 306, 512-bis c.p., perché: esso VESTITA Diego, fittiziamente attribuiva ad essa CAMMILLERI Carmela, che acconsentiva, la proprietà dell'intero capitale delle società "EUROPLANET srl", "PIETRO PAOLO MELE srl" e "P.T.U. srl"; esso VITALE Francesco, fittiziamente attribuiva ad essa CAMMILLERI Carmela, che acconsentiva, la proprietà dell'intero capitale delle società "IRIDE srl", in maniera tale da eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti degli effettivi proprietari VESTITA Diego e VITALE Francesco, che mantenevano la piena disponibilità delle predette società.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 12.4.2017 sino alla data odierna.

**qqqqq) VESTITA Diego – CARRO Maria.**

del delitto previsto e punito dagli art. 81 cpv, 110,- 12 quinquies D.L. 8.6.1992 n. 306, 512-bis c.p., perché esso VESTITA Diego, fittiziamente attribuiva ad essa CARRO Maria, che acconsentiva, la proprietà dell'intero capitale delle società "ARTE CASA ARREDAMENTI srl", in maniera tale da eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dell'effettivo proprietario VESTITA Diego, che manteneva la piena disponibilità delle predette società.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 1.12.2016 sino alla data odierna.

**rrrrr) VESTITA Diego – LUPO Ciro.**

del delitto previsto e punito dagli art. 81 cpv, 110,- 12 quinquies D.L. 8.6.1992 n. 306, 512-bis c.p., perché esso VESTITA Diego, fittiziamente attribuiva ad esso LUPO Ciro, che acconsentiva, la proprietà dell'intero capitale delle società: "GLOBAL NETWORK srl" e "OFFICE PROJECT srl", in maniera tale da eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dell'effettivo proprietario VESTITA Diego, che manteneva la piena disponibilità delle predette società.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 26.04.2006 sino alla data odierna.

**sssss) URGESI Enrico – THIES WISS Inga Margarete Ingeborg – THIES Darryl Leslie Acey.**

del delitto previsto e punito dagli art. 81 cpv, 110,- 12 quinquies D.L. 8.6.1992 n. 306, 512-bis c.p., perché agendo in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, fittiziamente URGESI Enrico attribuiva a THIES WISS Inga Margarete Ingeborg e THIES Darryl Leslie Acey, che acconsentivano, la titolarità delle quote societarie della "EURONIC SHOP Srl", in maniera tale da ostacolare l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dell'effettivo proprietario URGESI Enrico, che manteneva la piena disponibilità dei predetti beni.

Ancona, dal 30.12.2015 ad oggi.

**ttttt) URGESI Enrico – PUCCI Antonio.**

del delitto previsto e punito dagli art. 81 cpv, 110,- 12 quinquies D.L. 8.6.1992 n. 306, 512-bis c.p., perché agendo in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, fittiziamente URGESI Enrico attribuiva a PUCCI Antonio, che acconsentiva, la titolarità delle quote societarie della "EASY MULTISERVICE Srl", in maniera tale da ostacolare l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dell'effettivo proprietario URGESI Enrico, che manteneva la piena disponibilità dei predetti beni.

Taranto, dal 14.01.2013 ad oggi.

**uuuuu) URGESI Enrico – SMALTINI Italo – BUCCOLIERO Cosimo Antonio.**

del delitto previsto e punito dagli art. 81 cpv, 110,- 12 quinquies D.L. 8.6.1992 n. 306, 512-bis c.p., perché agendo in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, fittiziamente URGESI Enrico attribuiva a SMALTINI Italo e BUCCOLIERO Cosimo Antonio, che acconsentivano, la titolarità delle quote societarie della "GLOBAL SERVICES DI SMALTINI ITALO & C. S.A.S.", in maniera tale da ostacolare l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dell'effettivo proprietario URGESI Enrico, che manteneva la piena disponibilità dei predetti beni.

Leporano, in data antecedente e prossima al 21.03.2017 – 5.10.2017.

**vvvvv) D'AMORE Francesco – PASTORELLI Giuseppina - ANCORA Maria.**

del delitto previsto e punito dagli art. 81 cpv, 110,- 12 quinquies D.L. 8.6.1992 n. 306, 512-bis c.p., D'AMORE Francesco attribuiva fittiziamente ad essi PASTORELLI Giuseppina e ANCORA Maria, che acconsentivano, la titolarità delle quote sociali della "Socialservices Cooperativa Sociale", in maniera tale da eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione

patrimoniale nei confronti dell'effettivo proprietario D'AMORE Francesco, che manteneva la piena disponibilità delle predette società.

San Giorgio Jonico, in data antecedente e prossima al 3.10.2008 – 28.6.2017.

wwwww) **D'AMORE Francesco - ANCORA Maria - DONATELLI Daniela – PALOMBELLA Gianluca.**

del delitto previsto e punito dagli art. 81 cpv, 110,- 12 quinquies D.L. 8.6.1992 n. 306, 512-bis c.p., D'AMORE Francesco attribuiva fittiziamente ad essi: ANCORA Maria, che acconsentiva, la titolarità del 33,33% del capitale sociale della "Sergenea Srl"; DONATELLI Daniela, che acconsentiva, la titolarità del 33,33% del capitale sociale della "Sergenea Srl"; PALOMBELLA Gianluca, che acconsentiva, la titolarità del 33,34% del capitale sociale della "Sergenea Srl"; in maniera tale da eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dell'effettivo proprietario D'AMORE Francesco, che manteneva la piena disponibilità delle predette società.

San Giorgio Jonico, in data antecedente e prossima al 15.9.2009 ad oggi.

xxxxx) **D'AMORE Francesco - LEZZA Antonio – CARRO Maria – CAMMILLERI Carmela.**

del delitto previsto e punito dagli art. 81 cpv, 110,- 12 quinquies D.L. 8.6.1992 n. 306, 512-bis c.p., D'AMORE Francesco attribuiva fittiziamente, ad essi LEZZA Antonio, CARRO Maria e CAMMILLERI Carmela, che acconsentivano, la proprietà delle quote di partecipazione della "Socialservices Cooperativa Sociale", in maniera tale da eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dell'effettivo proprietario D'AMORE Francesco, che manteneva la piena disponibilità delle predette società.

San Giorgio Jonico, in data antecedente e prossima al 18.5.2017 ad oggi.

yyyyy) **LEZZA Bruno – VESTITA Diego.**

del delitto previsto e punito dagli artt. 81, 110 c.p. e 4 del D.L.vo n. 74/2000 perché, in concorso tra loro, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, il VESTITA Diego in qualità di amministratore di fatto e LEZZA Bruno in qualità di amministratore di diritto della VASTA Srl, al fine di evadere le imposte dirette - anno 2016 e l'imposta sul valore aggiunto - anni 2016 e 2017, hanno presentato le prescritte dichiarazioni annuali – Modello UNICO 2017<sup>1</sup>, Modello IVA 2017<sup>2</sup> e 2018<sup>3</sup>, infedeli (riportanti elementi passivi "inesistenti" superiori ad € 3.000.000,00 determinando una imposta evasa superiore ad Euro 150.000,00), nella misura di Euro 3.127.701,23 così distinta: Anno 2016 IRES - Euro 1.047.492,58 – IVA Euro 931.068,08; Anno 2017 – IVA Euro 1.149.140,57.

Grottaglie, in data antecedente e prossima al 11.12.2017 – 10.04.2018

zzzzz) **DE STEFANO Cosimo**

del delitto previsto e punito dagli artt. 81, 326 co. 1 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, DE STEFANO Cosimo, violando i doveri inerenti la sua funzione di Appuntato Scelto, in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Locorotondo rivelava

<sup>1</sup> Dichiarazione n. 22515738185 - 0000001 del 11/12/2017 per l'ANNO d'IMPOSTA 2016;

<sup>2</sup> Dichiarazione n. 22550038228 - 0000001 del 11/12/2017 per l'ANNO d'IMPOSTA 2016;

<sup>3</sup> Dichiarazione n. 07590728991 - 0000001 del 10/4/2018 per l'ANNO d'IMPOSTA 2017.

personalmente all'indagato DI MOLFETTA Salvatore, informazioni riservate relative all'esistenza di intercettazioni telefoniche nei confronti dell'indagato GUALANO Giuseppe esortandolo a non comunicare più telefonicamente con quest'ultimo.

Taranto, in data antecedente e prossima al 13.07.2017 – 28.08.2017.

**CON AGGRAVIO DI RECIDIVA**, come di seguito specificato:

- D'AMORE Francesco: recidiva reiterata;
- VESTITA Diego: recidiva reiterata nel quinquennio;
- VITALE Francesco: recidiva reiterata;
- LEZZA Bruno: recidiva reiterata specifica;
- GUALANO Giuseppe: recidiva reiterata nel quinquennio;
- DI MOLFETTA Salvatore: recidiva reiterata nel quinquennio;
- FELITTI Romeo: recidiva reiterata specifica;
- AVERSANO Benito: recidiva reiterata;
- LOVASCIO Alessandro: recidiva reiterata;
- SALSICCIA Andrea: recidiva;
- GIOVINAZZO Diego Giuseppe: recidiva nel quinquennio;
- PENNACCHIO Giuliano: recidiva reiterata;
- FARINA Fabio: recidiva;
- PISQUOGLIO Pasqualina: recidiva reiterata specifica nel quinquennio;
- FORMISANO Ciscognetti Luigi: recidiva specifica;
- PENTASSUGLIA Pasquale: recidiva specifica nel quinquennio;
- GIACOMUZZI Oscar: recidiva specifica nel quinquennio;
- LUPO Ciro: recidiva reiterata specifica;
- LORELLO Giovanni: recidiva;
- DORO Massimiliano: recidiva reiterata;
- SAVIANTONI Cristian: recidiva reiterata;
- CARILLO Francesco: recidiva nel quinquennio;
- CALVE Ivana: recidiva specifica;
- BRICCHI Ivan: recidiva reiterata;
- NARDECCHIA Giuseppe: recidiva reiterata;
- RUFFO Rosaria: recidiva nel quinquennio;
- DE SANTIS Gianbattista: recidiva specifica;
- DE LUCA Bruno: recidiva reiterata;
- FABI Alessandro: recidiva specifica nel quinquennio;
- LARUFFA Salvatore: recidiva reiterata specifica nel quinquennio;
- MOSCHINO Mario: recidiva reiterata specifica;
- ALBERTO Giacomo: recidiva;
- CASTELLANO Mauro: recidiva reiterata specifica nel quinquennio;
- DELL'ACQUA Brunone Gabriele: recidiva reiterata specifica;
- ESPOSITO Stella: recidiva specifica;
- LOMBARDI Michele: recidiva reiterata;
- PIACENTINI Mirko: recidiva reiterata specifica nel quinquennio;
- BERRETTONI Alessio: recidiva reiterata specifica;

- BASILE Pasquale: recidiva reiterata;
- URGESI Roberto: recidiva reiterata specifica;
- URGESI Enrico: recidiva reiterata nel quinquennio;
- CARNEMOLLA Paolo: recidiva reiterata specifica;
- BASSO Marco: recidiva reiterata specifica nel quinquennio;
- FARINELLI Rosanna: recidiva reiterata specifica nel quinquennio;
- RONCHI Romano: recidiva;
- STEFANIA Angelino: recidiva reiterata specifica

## **OSSERVA**

### **1. Premessa**

Militari appartenenti al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto, nel marzo 2017, chiedevano ed ottenevano l'autorizzazione alla intercettazione delle utenze telefoniche dei coniugi D'AMORE Francesco e Ancora Maria, ritenuti autori di una condotta finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, avendo riportato il primo condanna per associazione di stampo mafioso; gli immediati risultati del servizio evidenziavano la figura di PALOMBELLA Giuseppe, quale uomo di fiducia del D'AMORE, nonché il consistente rapporto di affari intercorrente tra il D'AMORE e VESTITA Diego, amministratore di fatto della società VASTA Srl, rapporto interrottosi a seguito dell'arresto dei predetti tra il giugno ed i primi giorni del luglio 2017. Tuttavia il materiale intercettato consentiva di appurare che VESTITA Diego era al centro di un sodalizio criminoso avente quale scopo la commissione di un numero indeterminato di truffe ai danni di alcune società multinazionali, operanti nel settore della locazione operativa o noleggio operativo di beni tecnologici e sistemi informatici: in particolare il VESTITA individuava società, formalmente inattive, di remota costituzione, senza pendenze e, dopo averne variato la compagine sociale e sostituito gli amministratori con propri prestanome, redigeva falsi bilanci, depositati in camera di Commercio, al fine di rendere le società all'apparenza economicamente solide ed ottenere dalle agenzie di rating una valutazione positiva che, poi, costituiva la base per i successivi passaggi di cui si dirà: è da sottolineare che molte delle imprese truffaldine ebbero a verificarsi anche nel periodo in cui il Vestita si trovava detenuti agli arresti domiciliari.

Tra i sodali del Vestita compariva sin dall'inizio VITALE Francesco il quale riciclava il denaro provento delle truffe finanche praticando l'usura soprattutto nei confronti di GUALANO Giuseppe che, venutosi a trovare in gravissime difficoltà economiche, ha chiesto ed ottenuto dal predetto, prestiti, ad interessi sicuramente usurari, per l'importo di Euro 280.000; peraltro il Gualano veniva attratto nell'orbita del sodalizio, fornendo il proprio contributo nella individuazione delle società. Ma anche i fratelli Roberto ed Enrico URGESI sono risultati finanziatori a tassi usurari del Gualano il quale ha dovuto persino subire una violenta aggressione fisica posta in essere dagli stessi. Le indagini nei confronti dei fratelli URGESI, hanno dato modo di riscontrare l'esistenza di un'altra associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di società operanti nel settore della commercializzazione di materiale informatico/elettronico. In questa sintetica anticipazione dei risultati acquisiti è da

aggiungere che, nel corso di una intercettazione, è emerso che un militare appartenente all'Arma dei Carabinieri, evidentemente al corrente della natura dei rapporti intercorrenti tra GUALANO Giuseppe ed il DI MOLFETTA Salvatore, altro pilastro del sodalizio, ha rivelato a quest'ultimo di aver appreso che le utenze telefoniche in uso al GUALANO erano intercettate. Lo stesso militare ha più volte posto in contatto i pregiudicati DI MOLFETTA Salvatore, e BELLANOVA Antonio affinché fossero portate a termine ulteriori truffe. Seguendo lo schema seguito dal PM, si passa ad esaminare le singole vicende.

## 2. **L'associazione per delinquere promossa e diretta da VESTITA Diego.**

Come già anticipato un dato di rilievo è lo stretto legame intercorrente tra D'Amore Francesco e VESTITA Diego amministratore di fatto della VASTA Srl, risultata intestata al prestanome Lezza BRUNO. Invece D'AMORE Francesco è risultato gestore di fatto della "SOCIALSERVICES COOPERATIVA SOCIALE", intestata alla moglie ANCORA Maria la quale, ad un certo punto, forse a seguito di un litigio, pretendeva che la società fosse posta in liquidazione; l'interlocutore replicava che non avrebbe proceduto alla chiusura della società, ma alla sostituzione dell'amministratore. Tanto si evince dalla conversazione intercettata alle ore 16:43 del 09/05/2017. Ed, in effetti, grazie all'intervento del VESTITA, dal 17/06/2017, subentra nella amministrazione della cooperativa, LEZZA Antonio, fratello di Bruno.

Altro dato anticipato in premessa è il sodalizio criminoso facente capo a VESTITA Diego. Le querele sporte dalla Fastweb Spa (Procura della Repubblica di Roma, in data 18 maggio 2018) e dalla Econocom Spa (Procura della Repubblica di Milano, in data 31 maggio 2018) acquisite agli atti contengono una chiara esposizione dei fatti. Nell'ambito di tale contesto VITALE Francesco, detenuto agli arresti domiciliari in Ardea, risulta aver fornito risorse finanziarie necessarie per la prosecuzione delle attività illecite e, talvolta, protezione basata sul proprio indiscusso carisma criminale. In data 16/05/2017, alle ore 20:38, è stata intercettata la conversazione intercorsa tra Di Molfetta Salvatore e Vestita Diego: il primo rende conto l'esito delle attività svolte nella giornata unitamente a Giuseppe GUALANO facendo trasparire il continuo pressante bisogno di reperire società da poter utilizzare per poter portare a termine le truffe. Il Vestita, di rimando, censura l'operato dell'interlocutore al quale addebita uno scarso impegno, aggiungendo che in serata dovrà recarsi a Roma per incontrare, forse, il VITALE. Lo spaccato emerso evidenzia che i sodali erano soliti adoperare precauzioni tra cui la sistematica sostituzione delle schede telefoniche, così come si evince dal contenuto della conversazione telefonica, intervenuta alle ore 20:16 del 17 agosto 2017 tra Diego VESTITA e Andrea TOTORO, titolare di un negozio di telefonia, nel corso della quale il primo chiede la fornitura di due schede ricaricabili da intestare ad una terza persona e due apparecchi di vecchia generazione, indubbiamente più difficili da intercettare. Lo stesso giorno è stata captata altra conversazione, intervenuta alle ore 20:11, tra Diego VESTITA e Francesco VASTA che si diceva disponibile a fornire le due schede dietro presentazione della copia del documento d'identità e del codice fiscale del soggetto destinata ad apparire formale intestatario. In data 19/08/2017, alle ore 11:14, è stata intercettata una conversazione intervenuta tra Benito AVERSANO e Diego VESTITA il quale chiede di poter intestare due schede telefoniche a tale "Danilo": la richiesta viene accolta con l'unica condizione dell'invio di copia dei documenti del soggetto a cui intestare le schede telefoniche e cioè tale "Raffaele". A riscontro di tanto gli investigatori, in data 21/08/2017, accertavano presso l'attività commerciale denominata "CELL STORE" ubicata

in Grottaglie e gestita da VASTA Francesco, la presenza di due distinti moduli di attivazione di schede SIM del gestore "Kena Mobile", contraddistinte dai numeri telefonici 350.0824453 e 350.0824454, entrambi intestati a DIOTALLEVI Danilo. Conseguentemente tali utenze venivano sottoposte a controllo e si appurava, così, un flusso di comunicazioni tra il VITALE ed il VESTITA incentrate sulla commissione di truffe. In particolare, nel corso della telefonata delle ore 14:53 del 30/08/2017, il VESTITA comunica di aver ricevuto, tramite GUALANO Giuseppe, la documentazione relativa a sei società da poter utilizzare per la commissione di truffe di cui due sono "buone", cedute da tali Franzoso e Mazza, mentre altre presentavano aspetti di criticità. Sullo stesso tema si assesta il contenuto della conversazione intercorsa, in data 6.9.2017, alle ore 14,04, tra Diego VESTITA e VITALE Francesco: il primo rendiconta l'attività in corso, rappresentando le difficoltà riscontrate nel sistemare le società reperite da Gualano Giuseppe e Di Molfetta Salvatore, suscitando, così, le rimostranze dell'interlocutore. Il VESTITA, rassicurante, comunica che le società MI.MA. srl ed IRIDE srl. sono già pronte per poter essere utilizzate nell'attività truffaldina ai danni della società Fastweb; il Vestita si esprime nei seguenti termini: " ... ALLORA MIMA E IRIDE CHE SONO QUELLE DUE CHE TU HAI PRESO ALL'INIZIO, quelle sono già operative e si può incominciare a comprare la merce ... allora io invece stavo parlando di Fastweb, Fastweb sono le pratiche di finanziamento io mi devo mettere con la santa pazienza a cominciare a capire che cosa devo comprare come lo dobbiamo se devo comprare dobbiamo vendere non dobbiamo perdere i soldi perchè se dobbiamo tenerle alzate qualche cosa dobbiamo pure pagare no? ... Franco? Franco? ho sbagliato io, io, pensavo di Fastweb io di Fastweb ... per me la cosa più semplice per prendere i soldi [...]".

In data 02/09/2017, alle ore 10,58, è stata intercettata una conversazione intercorsa tra VITALE Francesco e VESTITA Diego, nel corso della quale quest'ultimo riferisce al VITALE alcune problematiche venutesi a creare a causa di un altro soggetto coinvolto nelle truffe, Andrea SALSICCIA, soggetto versante in gravi condizioni economiche. Il VESTITA manifesta un senso di sorpresa in quanto egli aveva elargito al predetto circa 700.000 euro provento di truffe perpetrate tramite società dallo stesso convogliate. Nel prosieguo della conversazione il VESTITA espone la sua preoccupazione in quanto Andrea SALSICCIA non avrebbe diviso il denaro ricevuto con le altre persone coinvolte nella truffa, e in aggiunta, avrebbe fornito a queste persone il suo numero telefonico e l'indirizzo di casa indicandolo quale referente per la mancata consegna del denaro. La conclusione è drastica: occorre liberarsi di persone incapaci per non compromettere il futuro ed, in particolare, i disegni che vedevano vittima la società Fastweb perché con i profitti di tale operazione si sarebbe "campato una vita". Il materiale intercettato fornisce contezza del reimpiego da parte di VITALE Francesco delle somme derivanti dalle truffe: VESTITA Diego, necessitando di una somma di denaro pari a 230.000,00 euro da offrire in garanzia, alla UBI Banca di Grottaglie, per l'apertura di un conto anticipo su fatture, in favore della VASTA Srl, per l'importo complessivo di 450.000 euro, ha chiesto ed ottenuto da VITALE Francesco la somma di denaro contante pari a complessivi 200.000 euro, con l'accordo di restituire l'importo nel giro di un mese incrementata di euro 30.000, operazione, peraltro, accertata a mezzo di controlli bancari (conversazione intercettata in data 20/09/2017, ore 12:17, intervenuta tra VESTITA Diego e VITALE Francesco, nonché telefonata delle ore 13:36 del 20/09/2017). Lo stesso giorno 20/09/2017, alle ore 15:17,

veniva intercettata altra conversazione tra Diego VESTITA e Ciro VITALE (figlio di Francesco), nell'ambito della quale quest'ultimo, avvertito in qualche modo dal padre della consegna di denaro, preannuncia al VESTITA che lo avrebbe raggiunto presso la sua abitazione. Il VESTITA, che all'inizio non comprende il motivo dell'incontro, lo avverte che potrebbe essere rischioso recarsi a casa per i numerosi controlli da parte delle Forze di Polizia dovuti alla misura restrittiva che stava scontando, ma successivamente avendo intuito che si trattava della consegna del denaro, invita l'interlocutore a raggiungerlo immediatamente. Nel pomeriggio, alle ore 18:31, VESTITA Diego colloquia con il direttore della UBI Banca CARIME che comunica l'avvenuta apertura del "conto pegno" e, nel contempo, ricorda la necessità di versare la somma necessaria; il VESTITA riferisce al direttore di essere già in possesso della somma di denaro e prova ancora una volta a chiedergli l'autorizzazione ad effettuare un grosso versamento di denaro contante senza incorrere in eventuali segnalazioni per operazioni sospette da parte dell'istituto e giustificando l'operazione come incasso del supermercato DS srl. L'esame della documentazione bancaria acquisita nel corso delle indagini ha dato modo di rilevare che sul conto corrente intestato alla DS srl, identificato dal codice iban IT21F031117889000000000148, sono stati eseguiti versamenti di denaro contante, nel periodo riferito dallo stesso VESTITA nel corso delle conversazioni intercettate intrattenute con il direttore della UBI Banca Carlme, per un importo complessivo di Euro 103.200,00, la cui provvista è stata interamente utilizzata per l'esecuzione di altrettanti bonifici in favore della VASTA Srl. Dall'esame delle movimentazioni del conto corrente intestato alla VASTA Srl, identificato dal codice iban IT22J03117889000000002261 si rilevano, nel periodo dal 21 al 25 settembre 2017, oltre ai suddetti accrediti per complessivi 103.200,00 euro, ulteriori accrediti: 79.850,00 euro provenienti dalla società Inpienaforma – Salute e Benessere Srl; 36.000,00 euro provenienti da giroconto Vasta Srl; 10.000,00 euro provenienti da un versamento di un assegno bancario. L'ammontare degli accrediti, nel periodo in esame, consta di complessivi 229.050,00 euro. Sempre nel medesimo periodo, si rileva che l'anzidetta provvista di denaro è stata utilizzata per l'esecuzione di otto bonifici in favore di LEZZA Bruno, utilizzando la causale "prestito a socio", per un ammontare complessivo di 230.000,00 euro, corrispondenti alla somma da concedere in garanzia per il conto pegno in favore della Vasta Srl, necessaria per l'apertura del fido anticipo su fatture richiesto dal Vestita al direttore della Ubi Banca. Inoltre presso la UBI Banca – Filiale di Grottaglie è stata accertata l'esistenza del conto n. IT41G031117889000000000248 intestato alla VASTA srl, con il saldo di euro 450.000. Pertanto l'operazione finanziaria orchestrata dal VESTITA Diego e finanziata dal VITALE Francesco ha consentito di ottenere anticipi per complessivi 450.000euro, mediante presentazione all'incasso di false fatture a credito in tal modo, reintroducendo, nel circuito finanziario legale, la somma di € 230.000,00 all'uopo affidata da VITALE Francesco. Inoltre, in data 2 agosto 2018, la Econocom Spa ha inviato alla GdF copia della querela presentata in data 31 maggio 2018 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, contro BRUNO Lezza nella sua qualità di rappresentante legale della VASTA Srl, dalla quale, in sintesi, si rileva la fittizietà delle fatture emesse dalla VASTA Srl nei confronti di ECONOCOM Spa, presentate allo sconto presso la UBI Banca.

Le indagini hanno posto in rilievo il ruolo di stretti collaboratori del Vestita di varie persone tra cui LEZZA Bruno, testa di legno delle società utilizzate e gestite, di fatto, dal promotore

dell'associazione, GUALANO Giuseppe e DI MOLFETTA Salvatore, incaricati, tra l'altro, della ricerca sul mercato di società, formalmente inattive, di remota costituzione, senza pendenze (scoperti bancari, protesti, segnalazioni in CRIF, rating positivo, etc.). Reperate le società il VESTITA impartiva direttive al commercialista BALTA Pompeo, affinché fossero redatti falsi bilanci, successivamente depositati in camera di Commercio; ciò al fine di rendere le società apparentemente solide economicamente in modo da ottenere dalle agenzie di rating, che valutano la solvibilità e il merito creditizio delle imprese, una classe di rischio pari a zero.

Da quanto precede si desume il ruolo centrale di Lezza Bruno. I contatti tra questo indagato e Diego VESTITA appaiono estremamente frequenti e mettono a nudo la effettiva natura dei loro rapporti: essi vedono nel Lezza un affidabile collaboratore soprattutto nella sua carica di amministratore delle società gestite di fatto dal VESTITA ed utilizzate per portare a termine le truffe. Il sintetico accenno a qualche intercettazione servirà a dimostrare il fondamento dell'assunto che precede.

In data 15/05/2017, alle ore 11:17, Diego incarica Bruno di riferire al direttore della banca di aver eseguito un giroconto urgente sul conto della Vasta Srl.

In data 19/05/2017, alle ore 11:46, Diego incarica Bruno di recarsi a Villa Dea, presso il suo ufficio, per prelevare un blocchetto di assegni intestato alla DS Srl al fine di effettuare alcuni pagamenti.

In data 12/07/2017, alle ore 15:41, Bruno chiede a Diego un indirizzo mail sul quale ricevere comunicazioni su rate insolute a suo nome da parte del Monte dei Paschi di Siena.

In data 31/07/2017, alle ore 14:20, Diego avverte Bruno che a breve riceverà sulla sua carta ricaricabile Postepay e su quella della moglie, le due ricariche per complessivi Euro 9.500.

In data 09/08/2017, alle ore 10:20, Diego avverte Bruno del pervenimento sul proprio cellulare di un codice, verosimilmente abbinato ad un conto home banking aperto da Diego a nome di quest'ultimo in qualità di amministratore.

In data 03/08/2017, alle ore 13:20, Bruno avverte Diego di aver prelevato Carmela (da identificarsi in CAMMILLERI Carmela) chiedendo indicazioni sul luogo ove accompagnare la stessa; l'interlocutore indica quale meta la banca Carime per ritirare una carta di credito da lui richiesta a suo nome. Nel corso della stessa conversazione Diego invita Bruno a raggiungerlo per ritirare timbri e carte intestate da utilizzare per il noleggio di un'autovettura all'Avis.

In data 21/09/2017, alle ore 15:57 Diego chiede a Bruno di recarsi nuovamente in banca perché aveva dimenticato di firmare l'assegno appena versato.

In data 22/09/2017, alle ore 18:00, Diego chiede a Bruno di passare da lui per apporre delle firme.

In data 28/09/2017, alle ore 20:55, Diego chiama Bruno impartendo disposizioni in ordine ad alcune incombenze da espletare l'indomani.

LEZZA Bruno è risultato amministratore delle società D.S. Srl e Vasta Srl.

Si è accennato ai ruoli svolti da DI MOLFETTA Salvatore, GUALANO Giuseppe e BALTA Pompeo.

In data 16/05/2017, alle ore 20:38, DI MOLFETTA Salvatore illustra a VESTITA Diego l'esito delle attività svolte nella giornata unitamente a Giuseppe Gualano, sempre incentrate sul reperimento di società da poter utilizzare per l'esecuzione delle truffe. Il Vestita esterna perplessità sulla efficienza dell'interlocutore, ma quest'ultimo replica rivendicando l'impegno trasfuso da lui e da Giuseppe Gualano, concretizzatosi nel reperimento di dieci società, alcune delle quali davvero "buone". Nel prosieguo della conversazione VESTITA si lamenta con DI MOLFETTA del tipo di approccio tenuto da GUALANO, con i propri interlocutori nella ricerca delle società.

In data 19/05/2017, alle ore 16:21:03, VESTITA Diego viene avvisato da BALTA Pompeo dell'avvenuta evasione della pratica relativa alla società "MI.MA"; nell'occasione il Vestita sollecita la predisposizione del bilancio della società IRIDE. Il BALTA si rende quindi disponibile ad ottemperare immediatamente a quanto richiesto, avvertendo il Vestita che sarebbe comunque arrivata la sanzione per il tardivo deposito.

In data 27/05/2017, alle ore 16:07, è stato intercettato un tentativo di chiamata non andato a buon fine di VESTITA Diego diretto al commercialista BALTA Pompeo, nell'ambito del quale è stata intercettata la conversazione a cornetta alzata tra VESTITA e Salvatore Di MOLFETTA che, a conferma dei rispettivi ruoli, discutono delle società procurate da FELITTI Romeo.

Nel corso della conversazione intercettata in data 11/07/2017, Salvatore Di MOLFETTA e tale "Sergio" affrontano alcune problematiche relative alla società "IPAUTO srl". Il Di MOLFETTA passa il telefono a Diego VESTITA che rassicura l'interlocutore "Sergio" in ordine al passaggio delle quote al LEZZA.

Il ruolo rivestito dal Balta viene meglio delineato nel corso della conversazione captata alle ore 18:56 del 19.7.2017: Diego VESTITA chiede al commercialista Pompeo BALTA di redigere falsi bilanci di una società denominata "IPAUTO" srl, di recente acquisizione, indicando il dato finale in 1.200.000,00 euro. Seguiva il pronto riscontro ad opera del personale operante: Balta Pompeo, in ottemperanza delle richieste avanzate dal Vestita Diego, presentava il bilancio 2016 della società "IPauto Srl", evidenziando ricavi per complessivi Euro 1.196.870; sulla stessa scia si pone la conversazione delle ore 21:31 del 03/08/2017 intervenuta tra Diego VESTITA ed il consulente Pompeo BALTA: quest'ultimo, dovendo redigere numerosi falsi bilanci relativi alle società utilizzate dal VESTITA, chiede quale sia l'ordine cronologico da seguire. Diego VESTITA, premettendo di avere urgente bisogno di denaro, afferma di redigere i bilanci delle società da utilizzare per la sottoscrizione dei falsi contratti di locazione operativa. Ulteriore riferimento al ruolo del Balta si coglie nella conversazione captata il 30/07/2017, ore 10:58:45, intercorsa tra Giuseppe GUALANO e Diego VESTITA: quest'ultimo riferisce che è in fase di riattamento contabile ad opera di Pompeo la società "MIMA srl.". Anche in questo caso gli investigatori hanno accertato che il consulente fiscale BALTA Pompeo, in ottemperanza delle richieste avanzate dal Vestita Diego, ha predisposto e presentato i bilanci di esercizio 2014, 2015 e 2016 della società MI.MA. Srl, facendo lievitare i ricavi, in maniera artefatta, dai 66.267,00 euro del bilancio 2013 ai 2.675.154,00 euro del bilancio 2016. Invero, dopo l'acquisto da parte di LEZZA Antonio, in data 15.5.2017, dell'intero capitale sociale della MI.MA. Srl e la nomina ad amministratore della società in data 22.5.2017, il consulente fiscale Pompeo Balta, su direttive di VESTITA Diego, ha redatto i bilanci dell'impresa per gli anni 2014,

2015 e 2016, depositandoli tutti nel mese di agosto 2017, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, in modo tale da far apparire l'impresa, sino ad allora inattiva, come un'impresa solida, ciò al fine di ottenere dal Cerved un Indice di affidabilità positivo e tanto al fine di trarre in inganno le società individuate come obiettivo del disegno truffaldino. Nel corso della stessa conversazione il GUALANO chiede all'interlocutore notizie sul conto della società "IPAUTO Srl."; l'interlocutore riferisce di aver richiesto la visura CRIF (Centrale Rischi Finanziari) e di esser riuscito ad ottenere l'emissione di una carta di credito con plafond di Euro 5.000,00 intestata alla Iride Srl. Che, in effetti, è stata utilizzata per la tentata truffa in danno della "Xires srl." e per una truffa consumata ai danni delle società "Econocom" e "Fastweb". Rilevante si appalesa il contenuto della conversazione intercettata in data 30/08/2017 intercorsa tra VESTITA Diego e GUALANO Giuseppe: i predetti discutono dello stato di alcune società che GUALANO ha procurato al VESTITA. Quest'ultimo, dopo aver eseguito verifiche attraverso visure camerali, riferisce che la maggior parte delle stesse, causa perdite riportate nei bilanci, non sono pronte per essere utilizzate. Durante la conversazione GUALANO, altresì, effettua un riferimento ad una società da sistemare e cioè la "CAFFETTERIE MARTINUCCI S.R.L." che era stata messa a disposizione del GUALANO da Salvatore Di MOLFETTA. Diego VESTITA comunica a GUALANO, richiamandolo subito dopo, l'esito dei controlli eseguiti sulla società Caffetterie Martinucci e riferisce che nel bilancio della società figurano debiti verso le banche.

Peraltro il contesto delle intercettazioni evidenzia che che Diego VESTITA, durante le conversazioni intrattenute con il direttore dell'istituto di credito UBI Banca CARIME di Grottaglie, si presentava come il commercialista Pompeo BALTA: si richiamano le conversazioni intervenute in data 17/05/2017, ore 14:48, in data 06/07/2017, ore 15:10, in data 26/09/2017, ore 16:03. Tale modus operandi adottato dal VESTITA di presentarsi sotto mentite spoglie come il consulente fiscale delle società riconducibili a propri prestanomi (LEZZA Bruno, LEZZA Antonio, LUPO Ciro, CARRO Maria e CAMMILLERI Carmela) dimostra che il predetto disponeva liberamente della gestione di esse.

A questo punto appare opportuno riportare per esteso il rapporto di segnalazione per operazioni sospette del 28/02/2018: "in data 31/01/2018, a seguito dell'invio di una PEC finalizzata a concordare la determinazione di un incontro con l'Amministratore Unico della "Vasta S.r.l.", gli operatori della Banca segnalante venivano contattati telefonicamente da tale dott. Balta Pompeo (nominativo che, da ricerche effettuate sul sito internet [www.odcecta.it](http://www.odcecta.it) risulta essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto), qualificatosi come consulente della citata Società, il quale acconsentiva alla fissazione di un appuntamento che si sarebbe dovuto tenere in data 06/02/2018 presso la sede sociale. Alla data convenuta, presso la sede sociale, gli operatori della scrivente Banca venivano quindi accolti dall'Amministratore Unico, Sig. Lezza Bruno, dal succitato soggetto identificatosi telefonicamente come Balta Pompeo, nonché da una terza persona identificatasi come Dott. Ruggieri Roberto qualificatasi come commercialista (tuttavia, dalle ricerche effettuate sul portale Internet del CNDCEC, [www.ricerca.commercialisti.it](http://www.ricerca.commercialisti.it), il citato nominativo non risulta iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili). Notando come sul citofono dell'edificio presso il quale ha sede la "Vasta S.r.l." fosse indicato anche il nominativo "Vestita Diego", una volta terminato l'incontro, i nostri operatori eseguivano in internet delle ricerche in capo al nominativo da ultimo citato, dalle quali è emerso, grazie a riscontri fotografici, come